

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 maggio 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1989, n. 36.

Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Delega di funzioni amministrative alle province ed al circondario di Rimini Pag. 3

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1989, n. 37.

Disciplina dell'analisi di gestione Pag. 5

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1989, n. 38.

Concessione di contributi in conto capitale ai comuni per la formazione di piani di circolazione urbana a servizio di portatori di handicap e delle categorie svantaggiate Pag. 6

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1989, n. 34.

Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario Pag. 7

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1989, n. 35.

Aumento delle tasse sulle concessioni regionali con effetto dall'anno 1990. Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 Pag. 9

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1989, n. 26.

Modifica alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 21 concernente interventi straordinari in agricoltura . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1989, n. 27.

Finanziamento in materia di edilizia residenziale . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 28.

Assessment del bilancio per l'anno 1989 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1989, n. 16 concernente l'acquisto e la sistemazione del complesso immobiliare sito in Macerata, località Piediripa, da destinare a sede della scuola di formazione professionale, uffici e archivi per i servizi regionali. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1989, n. 30.

Integrazione della legge regionale 3 maggio 1988, n. 18 recante: contributi nelle spese di gestione del consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari delle Marche . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1989, n. 31.

Modificazioni alla legge regionale 7 aprile 1988, n. 10: «organizzazione turistica regionale» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 32.

Finanziamento pluriennale dei progetti del Programma Integrato Mediterraneo Marche (PIM) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 33.

Organizzazione e disciplina delle strutture nefro-dialitiche nella regione Marche Pag. 14

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 34.

Integrazione alle leggi regionali 6 giugno 1980, n. 50 e 9 giugno 1983, n. 13 mediante istituzione delle figure professionali istruttore direttivo «socio economico» e istruttore «socio economico» Pag. 15

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1989, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 35. Ripristino ufficio 4, contributi sociali, nell'ambito del settore 21°: trattamento economico personale Pag. 16

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1989, n. 39.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1989 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17). Pag. 16

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1989, n. 40.

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1989. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1989, n. 41.

Istituzione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1989, n. 42.

Studio di fattibilità per un piano di sviluppo del comprensorio riva destra del Garigliano nel territorio dei comuni Castelforte, San Cosma e Damiano, Minturno e Spigno Saturnia. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 43.

Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell'acquicoltura nel Lazio. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 44.

Interventi a favore dello sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice e della ricomposizione fondiaria. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 45.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 26 agosto 1988, n. 49: «Intervento a favore delle attività di autoveicoli da piazza - taxi» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 46.

Interventi finanziari in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 47.

Costituzione di centri per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio Pag. 24

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 48.

Delega alle province di funzioni amministrative in materia di qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente Pag. 25

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 49.

Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private Pag. 26

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1989, n. 50.

Norme per la concessione di contributi per la utilizzazione del metano Pag. 28

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1989, n. 51.

Norme per l'agricoltura biologica Pag. 29

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1989, n. 36.

Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Delega di funzioni amministrative alle province ed al circondario di Rimini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 72 del 26 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

FINALITÀ E COMPETENZE REGIONALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta norme per la tutela della qualità dell'aria su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 2.

Provvedimenti di competenza regionale

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIA), adotta i provvedimenti di pianificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. La Giunta regionale, sentito il CRIA, adotta i provvedimenti relativi alla fissazione dei valori previsti dall'art. 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 ed i provvedimenti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di controllo e rilevazione nonché di organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni, previsti dalla lett. f) del medesimo articolo.

3. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore a ciò delegato, provvede alla predisposizione delle relazioni sulla qualità dell'aria previste dall'art. 4, primo comma, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

CAPO II

DELEGA DI FUNZIONI

Art. 3.

Delega per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

1. In attuazione dell'art. 118 Cost. e della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6 le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sono delegate alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini.

2. La delega riguarda in particolare le funzioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e comprende tutti gli atti inerenti l'esercizio della potestà autorizzativa.

Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli impianti come definiti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, siti nel territorio regionale.

3. Alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini compete il controllo delle emissioni in atmosfera in quanto accessorio e strumentale all'esercizio delle competenze delegate.

4. Sono fatte salve le competenze demandate ai Comuni e i poteri del Sindaco in materia di igiene e sanità a norma del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 le Amministrazioni interessate si avvalgono dei Presidi multizonali di prevenzione e dei Servizi di Igiene pubblica delle unità sanitarie locali.

Art. 4.

Modalità di esercizio delle funzioni delegate

1. Gli enti delegati assumono le determinazioni di competenza, riguardanti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 9, salvo i casi contemplati nell'art. 7, lett. b), e sentita, nei casi di cui agli artt. 6 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, il Comune o i Comuni ove è localizzato l'impianto.

2. Gli enti delegati si pronunciano sulle domande di autorizzazione entro i termini previsti dagli artt. 7, secondo comma, e 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

3. Il controllo delle emissioni si esplica con le seguenti modalità:

a) l'impresa esercente l'impianto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità e tipologia indicate nell'autorizzazione;

b) il Servizio di Igiene pubblica sul cui territorio è ubicato l'impianto, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e secondo quanto previsto nella legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché il rispetto delle disposizioni relative agli autocontrolli ed i risultati degli stessi;

c) il Presidio multizonale di prevenzione effettua i controlli sulle emissioni previsti nel comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e nel provvedimento autorizzatorio provinciale o circondariale; esso effettua anche i controlli richiesti dalla Amministrazione provinciale o circondariale e dai Servizi di Igiene pubblica, sia a campione che per specifiche esigenze emergenti. Il numero dei controlli da effettuarsi annualmente viene programmato secondo le esigenze previste nel piano di lavoro del Presidio multizonale di prevenzione predisposto in base alla legge regionale 7 settembre 1981, n. 33. I suddetti presidi sono tenuti a comunicare gli esiti dei controlli alle Amministrazioni provinciali o circondariale e ai Servizi di igiene pubblica competenti.

4. Secondo quanto previsto dal testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il personale addetto alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 ricopre, limitatamente a tali funzioni, la qualifica di agente o di poliziotto giudiziario ai sensi dell'art. 221 del codice di procedura penale.

5. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

6. Gli enti delegati trasmettono annualmente alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta in adempimento della delega contenente le informazioni da definirsi con atto di indirizzo ed, in ogni caso, i dati quantitativi relativi alle unità di personale utilizzato, alle richieste di autorizzazioni, alle autorizzazioni rilasciate o negate, ai controlli effettuati ed alle infrazioni rilevate. La Giunta regionale informa il Consiglio una volta all'anno.

Art. 5.

Poteri sostitutivi

1. In caso di inerzia da parte dell'ente delegato nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge la Giunta regionale può agire in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine.

2. La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministro dell'Ambiente l'adozione degli atti previsti nel presente articolo.

CAPO III ORGANI CONSULTIVI

Art. 6.

Composizione e nomina del CRIA

1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIA) istituito con la legge 13 luglio 1966, n. 615, è così composto:

a) dall'Assessore regionale competente per materia, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dal responsabile del Servizio regionale di Igiene pubblica;

c) dal responsabile del Servizio regionale Tutela e Risanamento ambientale;

d) da quattro collaboratori regionali prescelti tra quelli aventi professionalità attinenti con le materie di spettanza del Comitato;

e) da cinque esperti aventi competenza in materia di: igiene, impiantistica industriale, chimica e meteorologia prescelti fra i nominativi indicati da istituti universitari od enti pubblici di ricerca;

f) da cinque esperti appartenenti ad istituti universitari o ad enti pubblici di ricerca aventi competenza in materia di: igiene, impiantistica industriale, chimica e meteorologia prescelti tra quelli indicati dalle organizzazioni imprenditoriali regionali maggiormente rappresentative dei settori: industriale, agricolo e dei servizi pubblici, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dalle associazioni ambientaliste;

g) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, nominato dalla Giunta regionale su designazione delle unità sanitarie locali da cui i servizi stessi dipendono in relazione all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

h) da un esperto in igiene pubblica scelto tra i responsabili dei Servizi di Igiene pubblica delle unità sanitarie locali della regione.

2. Il Comitato è nominato con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

3. Svolge le funzioni di segretario un collaboratore regionale appartenente all'Assessorato competente.

4. I componenti il Comitato restano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 7.

Attribuzioni del CRIA

1. Al CRIA spettano le seguenti attribuzioni:

a) esprimere pareri agli organi regionali per l'emanazione dei provvedimenti di loro spettanza ai sensi dell'art. 2;

b) esprimere pareri agli enti delegati nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per le emissioni in atmosfera degli impianti appartenenti ai settori produttivi e di servizio, per i quali la Giunta regionale non abbia fissato i valori delle emissioni di cui all'art. 4, lett. d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

c) esaminare ogni altra questione in materia di inquinamento atmosferico, di rilevanza regionale, che sia ad esso sottoposta dal Presidente del Comitato.

Art. 8.

Funzionamento del CRIA

1. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione con la presenza di almeno nove componenti. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

2. Ai componenti del Comitato spettano i compensi ed i rimborsi secondo le modalità previste dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche.

3. Il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro per l'esame di singole materie o per lo studio di problemi specifici, determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.

4. Il Comitato può inoltre conferire a singoli componenti o a specifici gruppi di lavoro, l'incarico di effettuare sopralluoghi e di riferire al collegio.

5. Alle sedute del Comitato sono invitati con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle questioni poste all'ordine del giorno. Alle sedute è altresì invitato, a richiesta, il titolare dell'impresa direttamente interessata al progetto da esaminare, con facoltà di essere coadiuvato, o di farsi rappresentare da esperti di fiducia. I pareri e le altre decisioni del Comitato vengono formulati in assenza dei soggetti di cui al presente comma.

Art. 9.

Comitato tecnico provinciale o circondariale

1. Nell'ambito di ciascuna provincia e del circondario di Rimini è istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato tecnico consultivo contro l'inquinamento atmosferico nominato dagli enti delegati e così composto:

a) dall'Assessore provinciale o circondariale competente per materia o da suo delegato con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario provinciale o circondariale avente professionalità attinente alle materie di spettanza del Comitato;

c) da un tecnico del Presidio multizonale di prevenzione della unità sanitaria locale territorialmente competente, esperto nei problemi dell'inquinamento atmosferico;

d) da un funzionario del Servizio di Igiene pubblica per ogni unità sanitaria locale territorialmente interessata.

Detto componente partecipa ai lavori del Comitato limitatamente alla trattazione degli argomenti riguardanti l'ambito territoriale del relativo Servizio;

e) da due componenti nominati tra persone di comprovata capacità ed esperienza professionale, di cui uno esperto in impiantistica industriale ed uno in chimica, designati dalla Provincia o dal Circondario, sentiti rispettivamente il Comune capoluogo o il Comune di Rimini.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione provinciale o circondariale.

3. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il collegio. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

4. Limitatamente alla trattazione di argomenti riguardanti l'ambito territoriale di competenza, può partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto al voto, a richiesta del Comune interessato, un tecnico designato dal Comune stesso. Alle sedute è altresì invitato, a richiesta, il titolare dell'impresa direttamente interessata al progetto da esaminare, con facoltà di essere coadiuvato, o di farsi rappresentare, da esperti di fiducia. I pareri vengono formulati in assenza dei soggetti di cui al presente comma.

5. Ai componenti del Comitato spettano i compensi ed i rimborsi secondo le modalità previste dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche.

6. Il Comitato può acquisire documenti e informazioni da associazioni, enti o organizzazioni operanti nel territorio.

Art. 10.

Funzioni del Comitato tecnico provinciale o circondariale

1. Al Comitato tecnico provinciale o circondariale spettano le seguenti attribuzioni:

a) esprimere parere in ordine alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di competenza della Provincia o del Circondario di Rimini;

b) esaminare le questioni in materia di inquinamento atmosferico, di rilevanza locale, che siano ad esso sottoposte dal Presidente.

2. Il Comitato può, inoltre, svolgere funzioni di consulenza nei riguardi dei Comuni compresi nel territorio della Provincia o del Circondario di Rimini, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera degli impianti non soggetti alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ai fini della adozione dei provvedimenti concernenti le lavorazioni insalubri di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 11.

Pareri

1. I pareri resi dagli organi consultivi a norma dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b) e dell'art. 10, comma 1, lett. a) sono obbligatori.

2. L'autorità alla quale il parere è reso, qualora se ne discosti, deve adeguatamente evidenziare nella motivazione del provvedimento le ragioni di pubblico interesse che la inducono a disattendere le determinazioni dell'organo consultivo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Spese per l'esercizio delle deleghe

1. Agli oneri relativi alle spese per l'esercizio delle funzioni delegate si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

2. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme all'uopo assegnate con proprio atto deliberativo, sulla base di appositi rendiconti dell'attività svolta e delle spese sostenute, redatte dagli enti delegati.

Art. 13.

Oneri per l'esercizio delle funzioni di controllo espletate dalle Unità sanitarie locali

1. La Regione contribuisce alle spese sostenute dalle Unità sanitarie locali, sedi di Presidi multizonali di prevenzione, per le attività di controllo effettuate per conto delle Amministrazioni provinciali o circondariale ai sensi del comma 3 dell'art. 3, mediante un'assegnazione annua di fondi, determinata sulla base del numero di controlli programmati annualmente secondo quanto disposto all'art. 4, comma 3, lettera c).

2. Agli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 1, si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 14.

Abrogazione di norme e disposizioni transitorie

1. È abrogata la legge regionale 17 agosto 1981, n. 21.

2. Fino alla entrata in funzione del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico previsto dall'art. 6 della presente legge, svolge le sue funzioni l'omologo Comitato istituito a norma della abrogata legge regionale n. 21 del 1981.

3. Fino alla istituzione dei Comitati provinciali o circondariale di cui all'art. 9 svolge le relative funzioni il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 ottobre 1989

GUERZONI

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1989, n. 37.

Disciplina dell'analisi di gestione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 74 del 6 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito e finalità dell'analisi di gestione

1. L'attività amministrativa della Regione, sia che riguardi il funzionamento dei servizi generali dell'Ente, sia che riguardi l'esecuzione delle funzioni istituzionali, direttamente o tramite delega ad altri enti o organismi, sia infine che riguardi l'effettuazione di interventi di sviluppo ed investimento diretti o in forma di contributo ad altri enti o soggetti pubblici o privati, deve prestarsi alla valutazione obiettiva del livello di efficacia ed efficienza via via conseguito nel suo divenire e nei suoi risultati finali.

2. A tal fine le leggi, i programmi ed i progetti regionali, ed i programmi degli enti dipendenti specificano gli obiettivi e le finalità dell'azione in essi prevista in modo tale da consentire la verifica sistematica del loro raggiungimento, anche attraverso l'uso di metodologie quantificate.

Art

Strumenti dell'analisi di gestione

1. La funzione di analisi di cui all'art. 1 rientra tra i compiti della Giunta regionale che vi provvede mediante un apposito Servizio.

2. L'attività di tale Servizio è prevalentemente diretta a fornire informazioni aggiornate sui risultati conseguiti, o sulle prospettive reali di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3. Nello svolgimento della sua attività il Servizio si avvale dei dati raccolti con le modalità di cui all'art. 3. In ogni caso al Servizio è garantito l'accesso ai sistemi informativi ed alle basi dati esistenti nell'amministrazione regionale diretta ed indiretta.

4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo a norma dello Statuto e della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità regionale. A tal fine la Giunta regionale trasmette al Consiglio, contestualmente alla presentazione del conto consuntivo, il rapporto di gestione, che contiene informazioni analitiche e riassuntive relativamente al significato, amministrativo ed economico, delle risultanze contabilizzate nel rendiconto, sia per quanto attiene alle spese dirette regionali, sia per quanto riguarda i trasferimenti ad enti o soggetti pubblici o privati.

Art. 3.

Servizio Analisi di gestione

1. Il Servizio Analisi di gestione ha la responsabilità globale dell'impianto, del funzionamento e dello sviluppo dell'attività di verifica e valutazione dei servizi dell'attività regionale. A tal fine il Servizio:

a) elabora le metodologie di analisi, identifica gli indicatori ed appronta i modelli per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei Servizi e degli interventi finanziati dalla Regione o comunque previsti nella legislazione regionale;

b) determina, tenendo conto delle leggi regionali, delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative, gli ambiti omogenei di attività della Regione, che costituiscono le unità di analisi per la valutazione delle politiche regionali;

c) predispone gli schemi, i moduli ed i questionari necessari a raccogliere le informazioni relativamente all'attuazione delle politiche regionali e si confronta con i Servizi responsabili nella loro compilazione; in questo ambito concorre alla predisposizione dei sistemi di contabilità analitica da utilizzare;

d) raccoglie, elabora, analizza i dati e riferisce alla Giunta sui risultati;

e) cura la rilevazione sistematica dello stato di attuazione delle leggi di spesa relativamente agli aspetti finanziari;

f) redige il rapporto di gestione;

g) svolge le funzioni di verifica di cui all'art. 5;

h) svolge le indagini di cui all'art. 6.

2. Inoltre il Servizio Analisi di gestione, d'intesa con i Servizi Coordinamento, programmazione e pianificazione, Bilancio e programmazione finanziaria, Gestione della spesa, Informativo e statistica, provvede ad adeguare la struttura formale dei documenti contabili e le procedure di rilevazione ed elaborazione automatica dei dati, in modo da renderle compatibili con le esigenze di analisi gestionale.

Art. 4.

Obblighi dei Servizi regionali

1. I responsabili dei Servizi regionali predispongono, entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto relativo all'esercizio precedente diretto a valutare:

a) i risultati conseguiti, in termini fisici e finanziari, relativi alle leggi ed agli interventi gestiti dal Servizio, evidenziando i fattori positivi e negativi che ne hanno condizionato l'efficacia e l'efficienza;

b) l'andamento della gestione degli enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale nelle materie di competenza del Servizio;

c) l'attività amministrativa svolta dal Servizio, le risorse organizzative utilizzate ed i costi sostenuti.

2. I Servizi regionali ed il Servizio Analisi di gestione sono tenuti a collaborare tra loro per lo svolgimento di ricerche e analisi su particolari problemi di attuazione delle politiche regionali, per la progettazione di sistemi informativi finalizzati alla misurazione dei risultati, o per l'elaborazione e l'interpretazione dei dati già raccolti. Detta collaborazione si attua anche utilizzando gli strumenti previsti dall'art. 13 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.

Art. 5.

Funzioni di verifica

1. Il Servizio Analisi di gestione, se necessario con autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, effettua approfondimenti e verifiche e, al fine di individuare eventuali fattori che possono determinare anomalie, suggerire modificazioni delle pratiche in vigore e proporre agli organi responsabili i provvedimenti necessari ed opportuni.

Nei casi di verifica effettuata con autorizzazione, il Servizio Analisi di gestione predispone una relazione che invia all'Assessore competente e, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Art. 6.

Poteri del Consiglio regionale e delle Commissioni

1. Il Consiglio regionale e le Commissioni consiliari possono chiedere alla Giunta regionale l'attivazione del Servizio Analisi di gestione per effettuare indagini ed approfondimenti relativamente all'efficacia ed all'efficienza di specifici interventi regionali ed all'attuazione delle leggi e dei programmi.

2. I risultati delle indagini e approfondimenti richiesti dalle Commissioni consiliari sono comunque trasmessi alla Commissione «Bilancio e Affari generali».

Art. 7.

Norme transitorie

1. La Giunta regionale, nel determinare le procedure per l'analisi di gestione, ne prevede l'attuazione con criteri di gradualità e ne cura il coordinamento con le disposizioni volte alla incentivazione della produttività.

2. Nelle more dell'attivazione del Servizio Analisi di gestione, l'ufficio Analisi finanziaria del Servizio Gestione spesa cura la redazione di un documento contenente l'analisi finanziaria, la localizzazione e la disaggregazione della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 novembre 1989

GUERZONI

89R0931

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1989, n. 38.

Concessione di contributi in conto capitale ai comuni per la formazione di piani di circolazione urbana a servizio di portatori di handicap e delle categorie svantaggiate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 74 del 6 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. Al fine di promuovere la formazione di piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate, onde consentire loro una migliore fruizione della città e facilitarne la vita di relazione, la Regione concede ai Comuni contributi in conto capitale, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di programmi annuali approvati dal Consiglio regionale.

Art. 2.

Contenuto dei piani di circolazione urbana

1. I piani di circolazione urbana, previsti dalla presente legge, individuano prioritariamente i percorsi urbani protetti, provvedono ad eliminare o ridurre le barriere architettoniche presenti nelle strutture e negli spazi pubblici dotando gli stessi di apposite aree di parcheggio, predispongono il necessario adeguamento dell'arredo urbano organizzando anche aree di sosta ed assicurano accurate misure di segnaletica.

2. I piani di circolazione urbana sono adottati e approvati dal Consiglio comunale e costituiscono variante allo strumento urbanistico vigente. La delibera consiliare di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza e indifferibilità dei lavori.

Art. 3.

Modalità di formazione e approvazione dei programmi annuali

1. Per la definizione dei programmi annuali, di cui al precedente art. 1, le Amministrazioni comunali — in sede di prima applicazione degli adempimenti di cui all'art. 2 — devono avanzare richiesta di contributo, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, e — per i successivi programmi — entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Le richieste di contributo devono essere corredate da copia delle deliberazioni relative all'affidamento degli incarichi di progettazione dei piani di circolazione urbana che si intendono predisporre a liberi professionisti o ad uffici pubblici, da un preventivo di spesa comprensivo degli oneri occorrenti per le consulenze e le indagini preliminari nonché da copia del prospetto riassuntivo del bilancio preventivo del Comune richiedente riferentesi all'ultimo esercizio finanziario.

3. Sulla base delle richieste pervenute, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma annuale, tenendo conto della situazione di bilancio dei Comuni richiedenti e dell'importanza ed urgenza dei piani di circolazione urbana proposti in relazione alle caratteristiche socio-strutturali dell'area considerata ed alla densità delle strutture pubbliche, per le quali va garantita l'accessibilità, presenti nella medesima.

4. I contributi per la formazione dei piani di circolazione urbana previsti nel programma annuale saranno erogati dalla Giunta regionale a seguito della loro approvazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 4.

Comuni obbligati alla formazione dei piani di circolazione urbana

1. Fermo restando l'obbligo per tutti i Comuni della regione di eliminare o ridurre le barriere architettoniche presenti nelle strutture e negli spazi pubblici, sono obbligati alla formazione dei piani di circolazione urbana i Comuni aventi una popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la regione Emilia-Romagna fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità con apposite specifiche autorizzazioni di spesa che saranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 6.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 novembre 1989

GUERZONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1989, n. 34.

Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 45 del 31 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Allo scopo di contribuire all'azione di adeguamento delle aziende agricole umbre ai nuovi orientamenti della politica strutturale della Comunità economica europea, in conformità alle indicazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano regionale di sviluppo, sono emanate le disposizioni di cui agli articoli che seguono

TITOLO I

INTERVENTO PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE

Art. 2.

A agevolazioni creditizie

1. Per favorire il consolidamento e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, con particolare riguardo per le azioni proposte da giovani imprenditori, la Regione concorre nel pagamento degli interessi relativi a mutui di durata quindicennale per l'acquisto di terreni, contratti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'agevolazione creditizia di cui all'articolo 2 i coltivatori diretti proprietari, affittuari, soccidari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti non stagionali e altri coltivatori della terra, singoli od associati in cooperativa nonché tecnici agricoli che siano laureati in scienze agrarie o veterinarie, periti agrari, nel rispetto della legge 6 marzo 1963, n. 377 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Non hanno titolo ad ottenere l'agevolazione i richiedenti che nel biennio precedente la richiesta abbiano venduto fondi rustici o quote degli stessi di superficie superiore ad un ettaro e mille metri quadrati, ad esclusione di vendite finalizzate alla permuta a scopo di accorpamento o riordino fondiario.

Art. 4.

Operazioni ammissibili - Priorità

1. Le agevolazioni sono concesse con riferimento alle operazioni e secondo l'ordine di priorità appresso indicati:

a) formazione e ampliamento delle aziende proposti da giovani imprenditori coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni;

b) formazione o ampliamento richiesti nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) ampliamento con precedenza per le operazioni realizzate mediante l'accorpamento di superfici volte a favorire un razionale esercizio dell'attività agricola;

d) formazione proposta da mezzadri, coloni parziari, compartecipanti non stagionali o ad soccidari, titolari di contratti non convertiti in affitto e soggetti ad escomio per scadenza dei termini previsti dall'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nel caso in cui i proprietari dei fondi acconsentano alla vendita in sede di accordo transattivo sempreché sussistano capacità produttive, anche potenziali, sufficienti per la costituzione di una azienda valida sotto il profilo tecnico ed economico;

e) acquisto di diritti di comproprietà nonché di quote provenienti dall'asse ereditario;

f) permuta, nei casi in cui il valore del terreno da acquisire sia superiore a quello del terreno da cedere;

g) formazione, nei casi in cui il valore della produzione lorda vendibile media del fondo acquistando sia inferiore ai limiti previsti per l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice. L'agevolazione è concessa sempreché sussistano i requisiti di produttività di cui alla precedente lettera d).

2. Il concorso negli interessi è concesso per mutui di importo non inferiore a lire 10.000.000 e non superiore a:

a) L. 30.000.000 nel caso di permuta;

b) L. 90.000.000 nel caso di ampliamento anche mediante l'acquisto di diritti di comproprietà o di quote provenienti dall'asse ereditario;

c) L. 150.000.000 nel caso di formazione.

3. Entro i limiti di cui al secondo comma il mutuo può coprire l'intero ammontare del prezzo di acquisto ritenuto congruo.

Art. 5.

Presentazione e istruttoria delle domande

1. Le domande per l'ottenimento delle agevolazioni creditizie sono presentate all'Area operativa agricoltura e foreste della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale approva la graduatoria, formulata in base ai criteri di cui al precedente articolo 4, entro il 31 luglio di ciascun anno di operatività per le domande pervenute nel primo semestre ed entro il 31 gennaio successivo per quelle pervenute nel secondo semestre. Le domande assegnate ad una stessa fascia di priorità sono collocate in graduatoria secondo l'ordine cronologico della loro presentazione.

3. Nel corso di operatività della legge, le domande ammesse in graduatoria ma non finanziate per insufficienza di disponibilità, sono inserite nella graduatoria del semestre successivo secondo l'ordine di priorità alle stesse riconosciuto ai sensi del precedente articolo 4.

4. Le domande e la documentazione nonché ogni atto inerente la concessione delle agevolazioni sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 28, comma 8, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Vincolo di indivisibilità

1. I fondi acquistati con le agevolazioni della presente legge sono assoggettati al vincolo di indivisibilità, previsto dalla vigente normativa in materia, a favore della Regione dell'Umbria, del quale deve essere fatta espressa menzione negli atti di acquisto e di mutuo e da trascriversi nei pubblici registri immobiliari.

2. Deroghe al vincolo di cui al primo comma, a richiesta degli interessati, possono essere autorizzate con provvedimento della Giunta regionale, previa istruttoria dell'Ufficio che, a suo tempo, istruisce la domanda di mutuo:

a) in caso di successione, quando i fondi risultanti dalla divisione ereditaria siano comunque in grado di mantenere la propria efficienza produttiva ed organizzativa sotto il profilo tecnico ed economico;

b) in caso di permuta a scopo di accorpamento o per il miglioramento della organicità aziendale, purché ritenuta idonea e necessaria. In tale ipotesi, il vincolo gravante sulla superficie ceduta viene trasferito su quella ricevuta in permuta.

3. In caso di cessione di aree per esproprio dichiarato di pubblica utilità, il vincolo viene revocato limitatamente alla superficie espropriata.

Art. 7.

Decadenza dai benefici

1. Costituiscono motivi di decadenza dai benefici accordati con la presente legge la estinzione anticipata del mutuo o la vendita anche parziale del fondo acquistato o di quello preposseduto — che ha concorso alla formazione del giudizio di idoneità circa la validità della nuova azienda — prima che siano trascorsi dieci anni dalla registrazione dell'atto di acquisto, fatti salvi i casi di forza maggiore, sui quali decide la Giunta regionale a richiesta degli interessati.

Art. 8.

Misura e liquidazione del concorso regionale - Fondo interbancario di garanzia

1. Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 2 è pari alla differenza tra la rata semestrale posticipata calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, alla data della stipula del contratto di mutuo.

2. Il tasso agevolato a carico del beneficiario non può essere inferiore a quelli minimi previsti, ai sensi del terzo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dalle disposizioni in materia vigenti alla data di stipulazione dei contratti di mutuo.

3. Il concorso è liquidato agli istituti di credito, previa attualizzazione del relativo importo, ad un tasso pari al costo delle provviste indicate nei relativi decreti ministeriali e con le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra la Giunta regionale e gli istituti medesimi.

4. Alle operazioni di mutuo di cui alla presente legge si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal titolo I, valgono le disposizioni di cui alla legge n. 590/65 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

AVVIO DI AZIONI DI RICOMPOSIZIONE E RIORDINO FONDARIO

Art. 10.

Incentivazione delle operazioni di permuta

1. Al fine di agevolare iniziative di ricomposizione fondiaria mediante permuta di quote di terreno di superficie non inferiore ad 1 ettaro, la Giunta regionale concede contributi fino al 50 per cento delle spese notarili e di quelle relative a tasse e imposte, non soggette a riduzioni ai sensi della vigente normativa in materia, gravanti sulle operazioni di permuta.

2. Le domande, sottoscritte congiuntamente dai proprietari dei terreni da permutare, sono presentate all'Area operativa agricoltura e foreste.

Art. 11.

Predisposizione di progetti di riordino fondiario

1. La Regione incentiva lo studio e la predisposizione, da parte dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, anche con la collaborazione dei Consorzi di bonifica, di progetti di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria, da inserire nei piani finalizzati al conseguimento dell'obiettivo n. 5 — fissato dall'art. 1 del Regolamento CEE

n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e riguardanti zone del territorio regionale riconosciute, ai sensi dell'art. 11 del regolamento medesimo, ammissibili al contributo dei fondi comunitari a finalità strutturali — nonché nei piani previsti dall'art. 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

2. L'Ente procede alla redazione dei progetti previa approvazione da parte della Giunta regionale delle relative proposte.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 12.

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. È abrogata la legge regionale 16 gennaio 1981, n. 5.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'esaurimento, dalla legge di cui al primo comma.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. La determinazione annuale della spesa per l'attuazione della presente legge è effettuata con legge di bilancio a norma di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 24 ottobre 1989

MANDARINI

89R0990

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1989, n. 35.

Aumento delle tasse sulle concessioni regionali con effetto dall'anno 1990. Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 45 del 31 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli importi delle tasse, sopratasse e contributi, previsti dalla tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 — modificata con leggi regionali 23 luglio 1981, n. 44; 14 maggio 1982, n. 22; 20 ottobre 1983, n. 40; 3 dicembre 1984, n. 47; 26 aprile 1985, n. 24; 23 giugno 1986, n. 23 e 21 dicembre 1987, n. 56 — sono aumentati del 20 per cento con effetto dall'anno 1990.

2. Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle 500 lire superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

Art. 2.

1. Alla tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al Titolo I, numero d'ordine 2, dopo le parole: «... e successive modificazioni», è aggiunto il periodo: «ed art. 45 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48».

Al comma 3 delle note dopo le parole: «(regolamento 28 settembre 1919, n. 1924)», è aggiunto il periodo: «ed art. 44, comma 4, della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48».

Al comma 4 delle note dopo le parole: «... assoggettarsi a tassa», è aggiunto il periodo: «art. 45, comma 5, della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48».

b) al Titolo I, numero d'ordine 4, dopo le parole: «... decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854», è aggiunto il periodo: «ed art. 49 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48».

c) al Titolo I, numero d'ordine 7, comma 3, delle note sono sopresse le parole: «di altre categorie».

d) al Titolo III, numero d'ordine 23, il comma 3 delle note è così sostituito: «Oltre al pagamento della tassa sopraindicata i titolari delle Agenzie sono tenuti al versamento del deposito cauzionale, di cui all'art. 11 della legge regionale 15 novembre 1985, n. 42, nella misura di L. 20.000.000, mentre per ciascuna filiale o succursale il deposito cauzionale è di L. 10.000.000. Detti importi sono soggetti ad eventuali revisioni quinquennali ai sensi del citato art. 11, comma 3».

e) al Titolo VI, numero d'ordine 27, dopo le parole: «... decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, articoli 1 e 2», è aggiunto il periodo: «ed artt. 4 e 5 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48».

Nelle note, prima del comma già esistente, viene inserito il seguente comma: «la tassa è dovuta anche in caso di proroga del permesso di ricerca (art. 5 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48)».

f) al titolo VI, numero d'ordine 28, dopo le parole: «... regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443», è aggiunto il periodo: «ed art. 36 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48».

g) al Titolo VI, numero d'ordine 29, dopo le parole: «... regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443», è aggiunto il periodo: «ed art. 36 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48».

h) al Titolo VI, numero d'ordine 30, dopo le parole: «... decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620», è aggiunto il periodo: «ed art. 16 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48».

i) al Titolo VI, numero d'ordine 31, dopo le parole: «... decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620», è aggiunto il periodo: «ed art. 10 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48».

Nelle note viene inserito il seguente comma: «La tassa è dovuta anche in caso di rinnovo o di proroga anticipata della concessione (artt. 19 e 20 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48)».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 24 ottobre 1989

MANDARINI

89R0991

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 14 novembre 1989, n. 26.****Modifica alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 21
concernente interventi straordinari in agricoltura.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 124
del 17 novembre 1989)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DI GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 43 sono aggiunti i seguenti commi:

«I limiti di cui al precedente comma non si applicano alle aziende che hanno ottenuto il finanziamento delle strutture previsto dall'articolo 47 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e alle aziende finanziate ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Per le aziende che hanno ottenuto prestiti dagli istituti di credito a tasso ordinario, il contributo decorre dalla data di erogazione del prestito».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 14 novembre 1989

MASSI**SSR1052****LEGGE REGIONALE 15 novembre 1989, n. 27.****Finanziamento in materia di edilizia residenziale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 124
del 17 novembre 1989)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DI GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. Per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata convenzionata di cui all'articolo 18 della legge regionale 18 settembre 1982, n. 36, la Regione concede agli istituti di credito ed agli altri enti finanziari abilitati al credito fondiario, contributi decennali costanti, tali

da ridurre il costo dei mutui a carico dei mutuatari, cooperative edilizie e loro consorzi, imprese di costruzione e loro consorzi privati cittadini, fino al 60 per cento del tasso di riferimento in vigore al momento del contratto definitivo di mutuo e comunque in misura non inferiore a quella stabilita a livello nazionale ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

2. I privati cittadini possono ottenere i contributi di cui al comma 1 solo per l'acquisto, il recupero e la ricostruzione di alloggi nell'ambito delle zone di recupero individuate ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. All'assegnazione dei contributi previsti dal presente articolo provvede la giunta regionale tenendo conto prioritariamente dei programmi di edilizia sperimentale, del completamento e dell'integrazione dei programmi in corso di realizzazione e della disponibilità dell'area edificatoria e della concessione edilizia.

4. Le obbligazioni assunte per effetto del comma 1 non potranno venire a decadenza prima dell'anno 1990.

Art. 2.**Disposizioni finanziarie**

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 è autorizzato un limite di impegno di lire 1.500 milioni di durata decennale, con decorrenza dall'anno 1990 e termine nell'anno 1999 recante un'onere complessivo di lire 15.000 milioni.

2. Alla copertura degli oneri recanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:

a) all'onere di lire 1.500 milioni relativo agli anni 1990 e 1991, mediante utilizzazione delle disponibilità ascritte per i detti oneri, ai fini del bilancio pluriennale 1989/1991, a carico del capitolo 5100201, all'uopo utilizzando apposito accantonamento di cui alla partita n. 3 dell'elenco n. 3;

b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle risorse finanziarie spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa derivante dall'applicazione della presente legge saranno iscritte a carico di apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per il detto anno, con la denominazione «Contributi costanti decennali agli Istituti di credito fondiario e agli altri enti abilitati al credito fondiario sui mutui da essi concessi a cooperative edilizie e loro consorzi e a privati cittadini, per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata convenzionata previsti dall'articolo 18 della legge regionale 8 settembre 1982, n. 36», e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.500 milioni.

Art. 3.**Disposizione finale**

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni della legge regionale 8 settembre 1982, n. 36 e quelle delle vigenti leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, in quanto applicabili.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 15 novembre 1989

MASSI**SSR1053**

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 28.**Assestamento del bilancio per l'anno 1989.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 139-bis del 23 dicembre 1989)

(Omissis).

90R0058

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1989, n. 16 concernente l'acquisto e la sistemazione del complesso immobiliare sito in Macerata, località Piediripa, da destinare a sede della scuola di formazione professionale, uffici e archivi per i servizi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 143 del 31 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La spesa indicata all'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1989, n. 16 in lire 125.000.000 per far fronte alle spese relative agli oneri fiscali, spese notarili ed altre accessorie, attinenti l'acquisto e la sistemazione del complesso immobiliare indicato dalla stessa legge 26 luglio 1989, n. 16 è stabilita in lire 370.000.000.

2. Alla maggiore spesa di lire 245.000.000 si fa fronte nel modo che segue:

a) quanto a lire 25.000.000, mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989, all'uopo utilizzando le quote, di pari importo, rinate disponibili sull'apposito accantonamento di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 4;

b) quanto a lire 220.000.000, mediante riduzione, per pari importo dello stanziamento del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa «Fondo di riserva per le spese obbligatorie».

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte:

a) per l'importo di lire 25.000.000 in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1360206, istituito per effetto del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1989, n. 16;

b) per l'importo di lire 220.000.000, a carico del capitolo 1360207 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa, con la denominazione «Spese per l'acquisto di immobili da adibire a sede di uffici della Regione, oneri fiscali e spese accessorie, quote finanziate con mezzi ordinari» con pari stanziamenti di competenza e di cassa.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100202 e 5200101 sono ridotti, rispettivamente, di lire 25.000.000 e 220.000.000.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 27 dicembre 1989

MASSI

90R0059

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1989, n. 30.

Integrazione della legge regionale 3 maggio 1988, n. 18 recante: contributi nelle spese di gestione del consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari delle Marche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 143 del 31 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'importo del contributo straordinario a titolo di concorso nelle spese di gestione del consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari per l'anno 1989, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 18 è integrato di L. 100.000.000.

Art. 2.

1. Alla copertura degli oneri per l'applicazione della presente legge si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento denominato «Contributi nelle spese di gestione del consorzio degli IACP delle Marche» partita n. 2, elenco n. 1.

Art. 3.

1. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 1 sono iscritte a carico del capitolo 2213105 del bilancio per l'anno 1989 i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono integrati di L. 100.000.000.

Art. 4.

1. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989 sono ridotti di lire 100.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 28 dicembre 1989

MASSI

90R0060

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1989, n. 31.

Modificazioni alla legge regionale 7 aprile 1988, n. 10:
«organizzazione turistica regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 143
 del 31 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 10 della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda di promozione turistica, nella prima seduta e comunque prima di ogni altro atto, procede, in primo luogo, alla elezione del presidente da scegliersi tra i suoi componenti, e quindi alla elezione del comitato esecutivo.

2. La riunione di cui al comma precedente è convocata dal presidente in carica ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.

3. Per l'elezione del presidente è necessaria, nelle prime due votazioni, la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica. Nelle votazioni successive è sufficiente la maggioranza semplice.

4. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo presidente.

5. È fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 5, in sede di prima applicazione della presente legge».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 29 dicembre 1989

MASSI

90R0061

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 32.

Finanziamento pluriennale dei progetti del Programma Integrato Mediterraneo Marche (PIM).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 143
 del 31 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La presente legge disciplina le modalità di attuazione del programma integrato mediterraneo nella regione Marche, approvato dalla commissione della comunità europea con decisione del 25 marzo

1988, denominato «PIM Marche», da utilizzarsi secondo i criteri e le modalità di cui al contratto di programma stipulato tra la predetta commissione, il governo italiano e la regione Marche in data 21 maggio 1989.

Art. 2.

*Comunicazioni e documentazione
 al consiglio regionale*

1. Per effetto e in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 10 agosto 1972, n. 5, modificata dalla legge regionale 22 novembre 1974, n. 43, il presidente della giunta regionale, o comunque l'assessore delegato a presiedere il comitato amministrativo di cui all'art. 2 del citato contratto di programma, invia al presidente del consiglio regionale la seguente documentazione:

a) la relazione annuale sullo stato di attuazione e previsione di cui all'art. 7 del contratto di programma;

b) la relazione elaborata del consulente valutatore, ai sensi dell'art. 11 del suddetto contratto;

c) i verbali delle sedute del comitato amministrativo;

d) le relazioni ed eventuali osservazioni pervenute dalla commissione e dal governo italiano, relativamente all'attuazione del PIM-Marche.

2. Il presidente della giunta regionale o, comunque l'assessore delegato a presiedere il comitato amministrativo, invia al presidente del consiglio regionale, con scadenza annuale, una relazione contenente i seguenti elementi:

a) la valutazione, ai sensi dell'art. 4 del predetto contratto di programma, della tempestiva e corretta esecuzione del programma e le iniziative assunte o che si intendono assumere per superare eventuali ritardi o difficoltà attuative;

b) l'elenco dei progetti finanziati o in corso di finanziamento.

Art. 3.

Iniziativa del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale, con procedura di volta in volta stabilita dal suo ufficio di presidenza, discute e valuta la relazione sullo stato di attuazione del contratto di cui all'articolo precedente, anche con riferimento ai seguenti criteri:

a) interrelazioni positive e negative tra gli interventi PIM e le altre politiche regionali di settore;

b) effetti di riequilibrio territoriale degli interventi economici;

c) validità economica e sociale dei progetti finanziati e finanziabili;

d) effetti sulla creazione di posti di lavoro, sotto forma di predisposizione di nuove opportunità di impiego della manodopera, o di mantenimento di quelli esistenti.

2. Sulla base della valutazione di cui al comma precedente il consiglio regionale, con propria deliberazione amministrativa può, ai fini del coordinamento delle politiche regionali, definire linee di indirizzo generale per l'attività del suo rappresentante nel comitato amministrativo del PIM, nonché del suo presidente, fatti salvi gli obblighi derivanti dal contratto di programma. La relazione annuale di cui all'art. 2 successive alla deliberazione del consiglio regionale, tiene conto anche delle linee di indirizzo da questa definite.

3. Quando, ai sensi del cap. 4, par. III, punti 2-3-4 del PIM-Marche di cui alla deliberazione n. 40 del 7 luglio 1986 e ai sensi dell'art. 17 del contratto di programma più volte richiamato, si prevedono negli interventi modifiche al piano finanziario e modificazioni rilevanti che richiedono l'inserimento di clausole aggiuntive del contratto, il presidente del comitato amministrativo del PIM ne informa il consiglio regionale.

4. Il consiglio regionale, con procedura di volta in volta stabilita dal suo ufficio di presidenza, esprime un parere relativo al merito e alla compatibilità finanziaria dei nuovi interventi entro il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione.

5. Il parere del consiglio è atto di indirizzo generale nei confronti dei rappresentanti regionali nel comitato amministrativo PIM, salvi gli obblighi derivanti dal contratto di programma e gli accordi con gli altri partners sottoscrittori.

Art. 4.

Autorizzazioni di spesa

1. Per l'attuazione del PIM-Marche sono autorizzate per il primo triennio le spese indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede con le entrate indicate nella tabella *B* allegata alla presente legge.

3. Per l'anno 1990 e per ciascuno degli anni successivi, fino alla completa attuazione del PIM Marche, con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono rideterminate in base al tasso di cambio per la conversione degli ECU in lire italiane al 30 settembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.

Art. 5.

Impegni di spesa

1. Gli impegni di spesa per l'attuazione del PIM Marche sono assunti a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio proporzionalmente alle quote comunitarie, statali e regionali, con le quali le relative misure sono finanziate.

Art. 6.

Erogazione degli accordi

1. Ai soggetti realizzatori dei progetti e degli interventi attuativi del PIM-Marche sono concessi acconti sui contributi pubblici, nelle seguenti misure massime, salvo nei casi in cui la normativa comunitaria non disponga diversamente, da applicare all'importo delle quote annuali dei progetti e dei preventivi di spesa per gli interventi approvati dalla Regione:

a) un primo acconto, non superiore al 40 per cento, all'approvazione del progetto o dell'intervento;

b) ulteriori acconti, per un importo complessivo non superiore al 40 per cento, all'approvazione degli stati di avanzamento, il cui importo massimo è stabilito in sede di approvazione del progetto o intervento.

2. Gli acconti di cui al comma 1, lettera a), sono concessi su richiesta degli interessati, corredata da garanzia fidejussoria di un istituto autorizzato a rilasciare fidejussioni ai sensi delle leggi vigenti. I detti acconti sono erogati solo subordinatamente all'avvenuto inizio dei lavori previsti nei progetti o delle attività previste negli interventi. Per gli anni successivi al primo gli stessi acconti non possono essere concessi se non sono stati eseguiti i lavori ed effettuati gli interventi per i quali sono stati erogati precedenti acconti.

3. Sugli acconti di cui al comma 1 non sono richiesti interessi.

Art. 7.

Istituzione del «Fondo speciale per l'attuazione del PIM-Marche»

1. Presso il Ministero del tesoro è istituito un conto speciale, denominato «Fondo speciale per l'attuazione del PIM-Marche», al quale affluiscono gli anticipi e i saldi dei contributi comunitari e delle assegnazioni di fondi dello Stato italiano destinati, specificamente, all'attuazione del PIM-Marche.

2. Le disponibilità del fondo speciale di cui al comma 1 sono utilizzate esclusivamente per l'erogazione delle spese relative ai progetti, interventi e attività attuativi del PIM-Marche.

Art. 8.

Attuazione del sottoprogramma denominato «Attuazione»

1. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative al sottoprogramma denominato «Attuazione» sono messe a disposizione del segretario *pro-tempore* del comitato amministrativo, mediante aperture di credito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, primo comma, n. 2.

2. Al segretario *pro-tempore* del comitato amministrativo è conferito, per la gestione dei fondi di cui al comma 1, l'incarico di funzionario delegato.

3. Per le necessità connesse all'attuazione del PIM-Marche la giunta regionale, utilizzando i fondi iscritti negli specifici capitoli del sottoprogramma «Attuazione», può procedere alla stipula di convenzioni previo parere della commissione competente. Tale parere deve essere espresso entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine il parere si intende positivo, salva la possibilità della commissione di interrompere la scadenza con la richiesta di ulteriore documentazione.

4. per sostenere le strutture amministrative preposte all'attuazione del PIM e per la loro dotazione di adeguate professionalità, la giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 novembre 1988, n. 42, a predisporre il progetto finalizzato attuazione PIM, ricorrendo per il suo finanziamento anche a risorse del sottoprogramma «Attuazione».

5. Il segretario *pro-tempore* del comitato amministrativo è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 94, 95 e 96 della legge regionale n. 25/1980.

Art. 9.

Organizzazione della gestione amministrativa PIM

1. È istituito per effetto del contratto di programma, l'ufficio programma integrati mediterranei come struttura dipendente dal segretario del comitato amministrativo *pro-tempore*.

2. la giunta regionale determina il contingente del personale da assegnare all'ufficio di cui al comma 1.

3. L'incarico di segretario del comitato amministrativo è affidato dalla giunta regionale a personale della seconda qualifica dirigenziale.

4. Il segretario del comitato coordina l'attività delle strutture organizzative della Regione interessata all'attuazione delle misure PIM e cura i rapporti con le altre amministrazioni interessate all'attuazione delle misure PIM.

Art. 10.

Disposizioni diverse

1. Ai sensi dell'art. 87, penultimo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, la ragioneria provvede, d'ufficio, alla registrazione delle somme occorrenti per la corresponsione, in ciascuno degli anni successivi al primo, dei contributi nelle spese per i lavori da eseguirsi e per le attività da svolgersi in attuazione di programmi debitamente approvati ed ammessi a beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge, aventi durata superiore ad un anno.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 30 dicembre 1989

MASSI

(Omissis).

90R0362

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 33.**Organizzazione e disciplina delle strutture nefro-dialitiche nella regione Marche.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 143 del 31 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Norme generali*

1. La presente legge disciplina la istituzione ed il funzionamento delle unità operative pubbliche e private dell'area di nefrologia.

2. Le unità operative dell'area nefrologica ospedaliera sono le seguenti:

- a) divisioni e sezioni;
- b) servizi dialisi aggregati alle divisioni di nefrologia;
- c) servizi dialisi aggregati alle divisioni di medicina generale;
- d) servizio nefro-dialisi pediatrico aggregato alla clinica pediatrica;
- e) centri dialisi autonomi;
- f) centri dialisi ad assistenza limitata.

3. Le unità operative esistenti e quelle da istituire in base alla presente legge sono organizzate secondo principi unitari in materia di determinazione dell'organico, sia per quanto riguarda gli standards sia per quanto riguarda i profili professionali del personale.

Art. 2.*Organizzazione territoriale e collegamenti funzionali*

1. Nei presidi ospedalieri delle USL 3, 12, 15 e 24 sono istituite le divisioni di nefrologia, con la seguente dotazione di posti letto:

- a) 30 posti nella divisione dell'ospedale della USL 12;
- b) 15 posti nelle divisioni degli ospedali di ciascuna delle restanti USL.

2. Alle suddette divisioni sono aggregati i rispettivi servizi di dialisi ospedaliera con la seguente dotazione di letti dialisi:

- a) 24 posti nel servizio dell'ospedale della USL 12, compresi 2 posti contumaciali per AU positivi e 1 posti per HIV positivo;
- b) 19 posti nei servizi degli ospedali di ciascuna delle restanti USL, compresi 2 posti contumaciali per AU positivi e 1 posto per HIV positivo.

3. Nei presidi ospedalieri delle USL 4, 8, 10, 19, 21 e 22 sono istituiti i centri autonomi di dialisi ospedaliera, la cui dotazione di letti dialisi è di 12 posti ciascuno compresi due posti contumaciali per AU positivi. A tali servizi sono messi a disposizione, secondo le istruzioni disposte dalle competenti direzioni sanitarie, otto posti letto appartenenti alle divisioni di medicina generale per le necessità legate all'ammissione di nuovi pazienti in dialisi, a complicità dei pazienti in trattamento, a creazioni di accesso vascolare e ad emergenze dialitiche occasionali, la cui assistenza sanitaria viene svolta con il personale dipendente dal centro.

4. Nei presidi ospedalieri delle USL 5, 11, 14 e 16 sono istituiti i servizi di dialisi ospedaliera aggregati alla rispettiva divisione di medicina generale, la cui dotazione di letti dialisi è di 8 posti ciascuno e con la disponibilità di 4 posti letto della stessa divisione. L'assistenza sanitaria viene svolta con il personale del servizio che è parte integrante del personale della divisione.

5. Nella USL 12 è istituito altresì il servizio nefro-dialisi pediatrico ospedaliero aggregato alla clinica pediatrica, la cui dotazione di letti dialisi è di 3 posti.

6. Nei presidi ospedalieri delle USL 2, 6, 7, 13, 17 e 23 sono istituiti i centri di dialisi ospedaliera ad assistenza limitata, ai quali non è assegnato un proprio personale medico, poiché i dializzati sono assistiti dai sanitari della divisione di nefrologia o del centro di dialisi autonoma di riferimento territoriale.

7. La dotazione dei letti dialisi nei centri dei presidi ospedalieri delle USL, di cui al comma precedente, è la seguente:

- a) 4 posti nel centro delle USL 2, 6, 7 e 17
- b) 3 posti nel centro delle USL 13 e 23

8. I letti dialisi o i reni artificiali dei servizi aggregati e di quelli autonomi sono utilizzati in due turni giornalieri, mentre quelli posti nei centri di dialisi ospedaliera ad assistenza limitata possono essere utilizzati in uno o due turni giornalieri secondo il proprio fabbisogno.

9. I centri di dialisi ospedaliera ad assistenza limitata, di cui al comma 6 svolgono l'attività dialitica mediante convenzione con l'unità sanitaria locale a cui appartiene la divisione di nefrologia o il centro autonomo di afferenza territoriale per quanto riguarda il personale medico, poiché l'organico del proprio personale infermieristico è composto di un infermiere ogni 3 pazienti.

Art. 3.*Attività sanitarie*

1. Nell'ambito degli interventi fissati dalle vigenti disposizioni di legge, le attività sanitarie svolte dalle divisioni di nefrologia e dai centri dialisi autonomi si distinguono in:

- a) attività dialitica ospedaliera, sia extra-corporea che peritoneale;
- b) ricovero per diagnosi e cura delle nefropatie in ospedale diurno (day-hospital);
- c) ricovero per diagnosi e cura in degenza ospedaliera;
- d) attività ambulatoriali distinte in:
 - d1) attività divisionali;
 - d2) attività territoriali;
 - d3) assistenza ai pazienti con trapianto renale;
- e) terapia mediante dialisi peritoneale ambulatoriale;
- f) consulenza nefrologica interna ed esterna;
- g) attività di dialisi extracorporea e peritoneale domiciliare;
- h) elaborazione protocolli diagnostici e terapeutici in ambito nefro-dialitico;
- i) monitoraggio epidemiologico sul territorio regionale;
- l) prescrizione di specifici presidi diagnostici e terapeutici gratuiti da fornirsi indistintamente da tutte le farmacie;
- m) educazione igienico dietetica del soggetto uremico;
- n) elaborazione di proposte in ordine all'aggiornamento e riqualificazione del personale;
- o) controllo dell'alluminio nel siero dei pazienti.

Art. 4.*Determinazione degli standards del personale medico e non medico nell'attività nefro-dialitica ospedaliera e criteri di utilizzazione*

1. L'organico del personale delle divisioni di nefrologia, dei servizi di dialisi ospedaliera aggregati, dei centri di dialisi ospedaliera autonomi e dei centri di dialisi ospedaliera ad assistenza limitata, nonché di quello destinato alle attività di ricovero diurno, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fissato nella tabella allegata alla presente legge che ne forma parte integrante e sostanziale.

2. Il personale medico ed infermieristico è tenuto ad effettuare la guardia attiva divisionale, con l'obbligo della rispettiva reperibilità.

3. Il personale medico e non medico delle divisioni di nefrologia va sostituito, in caso di necessità dal personale dei servizi dialitici. Analogamente il personale dei servizi va sostituito, in caso di necessità, del personale dei reparti.

Art. 5.

Attività di formazione professionale

1. Nell'ambito delle attività di formazione del personale operante nelle USL, sedi di reparti, servizi e centri nefro-dialitici ospedalieri, la Regione predispone corsi di formazione ed aggiornamento sul tema della dialisi, della nefrologia e dei trapianti di reni, utilizzando anche i reparti o servizi di cui alla presente legge ed in conformità della legge regionale n. 17 dell'1 luglio 1976.

Art. 6.

Comitato tecnico regionale sulla prevenzione e cura della insufficienza renale cronica

1. È istituito il comitato tecnico regionale con funzioni di consulenza in materia nefrodialitica.

2. Il parere del comitato è obbligato per quanto riguarda la programmazione degli acquisti delle apparecchiature tecnico-sanitarie e la loro installazione.

3. Il comitato tecnico è composto da:

- a) l'assessore regionale alla sanità e servizi sociali o suo delegato, che lo presiede;
- b) due consiglieri regionali appartenenti alla commissione consiliare competente e da questa designati;
- c) due medici delle divisioni nefrologiche o loro delegati;
- d) due medici dei servizi nefro-dialitici o loro delegati;
- e) un responsabile del servizio igienico-organizzativo ospedaliero o suo delegato;
- f) un rappresentante degli enti locali designato dalla sezione regionale dell'ANCI;
- g) un rappresentante regionale dell'ANED designato dalla associazione stessa;
- h) un funzionario amministratore del servizio regionale sanità responsabile del settore nefro-dialitico;
- i) un rappresentante del personale infermieristico appartenente al servizio o centro dialisi.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo regionale o da un dipendente delle USL comandato presso la Regione.

5. Il comitato ha durata quinquennale ed è nominato con decreto del presidente della Regione.

6. L'articolo 19 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 17 è abrogato dalla presente legge.

7. Ai componenti del comitato tecnico regionale sono corrisposte le indennità previste dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Finanziamento delle spese

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le quote del fondo sanitario nazionale annualmente attribuite alla Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 30 dicembre 1989

MASSI

(Omissis).

90R0063

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 34.

Integrazione alle leggi regionali 6 giugno 1980, n. 50 e 9 giugno 1983, n. 13 mediante istituzione delle figure professionali istruttore direttivo «socio economico» e istruttore «socio economico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 143 del 31 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione figure professionali

1. Fino alla determinazione dei nuovi profili professionali e ad integrazione delle figure professionali determinate con legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, così come rideterminate con legge regionale 9 giugno 1983, n. 13, vengono istituite le seguenti figure professionali:

a) Istruttore direttivo «socio economico» nell'ambito della settima qualifica funzionale;

b) Istruttore «socio economico» nell'ambito della sesta qualifica funzionale;

2. In corrispondenza alle declaratorie proprie di ciascuna qualifica contenute nella legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31 ed in rapporto alla natura delle attività attinenti i servizi di sviluppo agricolo regolati dalla legge regionale 30 aprile 1985, n. 20, le declaratorie funzionali delle figure professionali di cui al precedente comma sono determinate alla tabella «A» allegata alla presente legge.

Art. 2.

Assunzioni, contingente, qualifiche

1. Nel quadro dei servizi di sviluppo agricolo regolati dalla legge regionale 30 aprile 1985, n. 20 e del contingente organico del personale del ruolo unico regionale determinato con legge regionale 22 agosto 1988, n. 35 viene indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti della settima qualifica funzionale - figura professionale «Istruttore direttivo - socio economico» e di un posto della sesta qualifica funzionale - figura professionale «Istruttore socio-economico».

Art. 3.

Requisiti per la partecipazione ai concorsi

1. Per la partecipazione ai concorsi per i posti, le qualifiche e le figure professionali di cui al precedente art. 2, sono richiesti:

a) per l'accesso alla settima qualifica funzionale, il possesso della laurea in Scienze agrarie;

b) per l'accesso alla sesta qualifica funzionale, il possesso del diploma di perito agrario.

2. Oltre ai titoli di cui al precedente comma sono richiesti per entrambe le qualifiche:

a) il possesso dell'attestato di cui all'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153 di attuazione della direttiva del consiglio della Comunità europea n. 72/161/CEE;

b) avere esercitato attività di informazione socio-economica per almeno un biennio presso un ente delegato della regione Marche ed essere in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 4.*Effetti giuridici ed economici
Attribuzione della figura professionale. Assegnazione*

1. Gli effetti giuridici ed economici dei vincitori dei concorsi, di cui al precedente art. 2, decorrono dalla data di assunzione in servizio.

2. I vincitori dei concorsi sono assegnati a prestare servizio presso le strutture decentrate dei servizi agricoltura-foreste ed alimentazione della regione Marche.

3. Agli stessi viene attribuita la figura professionale, rispettivamente di:

a) «Istruttore direttivo socio-economico» per i vincitori a posto della settima qualifica funzionale;

b) «Istruttore socio-economico» per il vincitore a posto della sesta qualifica funzionale.

Art. 5.*Norme finanziarie*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziare nello stato di previsione della spesa del bilancio 1989 e seguenti ai capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 30 dicembre 1989

MASSI

90R0064

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 15 giugno 1989, n. 38.**

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36. Ripristino ufficio 4, contributi sociali, nell'ambito del settore 21°: trattamento economico personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 18 del 30 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, nella stessa sono introdotte le modifiche di cui appresso:

Tabella «B» — 21° settore: trattamento economico personale: le competenze elencate sotto la lettera b) sono sostituite dalle seguenti.

«b) effettuare le ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali e sindacali».

Sotto il punto 3) conguagli è aggiunto:

«4) contributi sociali».

Tabella «B» — 22° settore: assicurazioni sociali, quiescenza e previdenza:

il titolo è sostituito dal seguente:

«22° settore quiescenza e previdenza».

Nell'elencazione delle competenze sotto la lettera a) sono sopresse le parole: «per raggiunti limiti di età». Le competenze elencate sotto la lettera c) sono sopresse.

Art. 2.

1. L'attuazione della presente legge non comporta alcuna variazione della dotazione organica della prima qualifica dirigenziale.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in L. 3.000.000 annui per il corrente anno finanziario 1989, si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo 27205 del bilancio di competenza e con i corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 15 giugno 1989

LANDI

Il Visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 giugno 1989.

90R0040

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1989, n. 39.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1989 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1989)

(Omissis).

90R0041

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1989, n. 40.

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1989)

(Omissis).

90R0042

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1989, n. 41.

Istituzione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19 dell'11 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Istituzione*

1. È istituito con la presente legge il parco regionale naturale dei Monti Lucretili, ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. Il parco regionale naturale dei Monti Lucretili è compreso nel sistema dei parchi regionali e delle riserve naturali di cui all'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 2.*Finalità e classificazione*

1. Il parco regionale naturale dei Monti Lucretili è destinato al corretto uso e valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali e culturali, alla conservazione degli ecosistemi e dei processi ecologici essenziali, alla utilizzazione razionale e duratura delle specie e degli ecosistemi al mantenimento della diversità genetica delle specie animali e vegetali presenti allo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali interessate.

2. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso interventi di pianificazione, tutela ed utilizzazione delle risorse disponibili, programmati secondo le direttive degli strumenti di attuazione di cui al successivo art. 8.

3. In particolare il parco regionale naturale dei Monti Lucretili è destinato alla tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione del territorio montano appenninico e delle componenti naturali, sociali e culturali ad esso legate.

4. Il parco regionale naturale dei Monti Lucretili è classificato come parco regionale naturale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 3.

Perimetrazione - Zonizzazione

1. Il parco regionale naturale dei Monti Lucretili è delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1:25.000 (allegato A). Tale allegato costituisce parte integrante della presente legge. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore di cui al successivo art. 4, o in caso di inadempienza da parte dello stesso, il Presidente della Giunta regionale, dispone l'apposizione di idonei cartelli perimetrali e lungo le strade di accesso al parco regionale, recanti la dicitura «Regione Lazio - sistema dei parchi e delle riserve naturali - parco regionale naturale dei Monti Lucretili» ed un simbolo proprio e caratteristico del parco stesso.

Art. 4.

Gestione

1. La gestione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili è affidata ad un consorzio tra i comuni di Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Palombara Sabina, Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Vicocaro, Roccagiovine, Licenza, Percile, Scandriglia, Orvinio, Poggio Moiano, la comunità montana IX «Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani, Prenestini», la comunità montana X «Valle dell'Aniene», che ha esercitato sulla base delle direttive emanate dalla regione Lazio.

2. Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea, costituita dai sindaci dei comuni interessati o da loro delegati, quali membri di diritto, e da due consiglieri, di cui uno per le minoranze, eletti da ciascun consiglio comunale e dal presidente e da due consiglieri, di cui uno per la minoranza, di ciascuna comunità montana;
- b) il comitato di gestione costituito da quattro membri, oltre il presidente, eletti dall'assemblea;
- c) il Presidente eletto dell'assemblea.

3. Gli organi del consorzio sono rinnovati periodicamente in concomitanza con il rinnovo degli organi degli enti locali facenti parte del consorzio stesso.

4. Gli organi uscenti restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi del consorzio.

5. Le riunioni degli organi consortili sono valide con la maggioranza dei componenti.

6. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali facenti parte del consorzio, designano i propri rappresentanti in seno all'assemblea del consorzio stesso.

7. Il consorzio adotta il proprio statuto e lo trasmette alla Giunta regionale, per la definitiva approvazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla elezione degli organi di cui al precedente sesto comma.

8. La Giunta regionale, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti, procede alla eventuale approvazione dello statuto ovvero ritrasmettere all'ente gestore lo statuto per le modifiche necessarie.

9. In caso di mancata costituzione del consorzio, ovvero in caso di scioglimento dello stesso o di costante inadempienza alle norme ed alle direttive contenute nella presente legge e negli strumenti di attuazione del parco, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario *ad acta*, entro sessanta giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.

Art. 5.

Comitato consultivo tecnico-scientifico

1. L'ente gestore del parco regionale naturale dei Monti Lucretili si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico-scientifico compo-

sto, oltre a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, da:

- a) un esperto in pianificazione territoriale;
- b) un archeologo;
- c) un paleontologo;
- d) un paleontologo;
- e) un agronomo;
- f) un esperto in materia di gestione dei parchi e delle riserve naturali designato dal Presidente della Giunta regionale.

2. L'ufficio sarà composto da un direttore tecnico, da un vice direttore, dal personale tecnico ed amministrativo in ragione di un massimo complessivo di trenta addetti.

3. Il comitato tecnico-scientifico esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri consultivi sugli strumenti di attuazione, sui programmi annuali e pluriennali, sulle attività di ricerca scientifica, di didattica ambientale, di turismo sociale e privato e su altri argomenti ad esso sottoposti dall'ente gestore.

Art. 6.

Personale del consorzio

1. Allo scopo di assicurare una corretta gestione del territorio nel parco regionale naturale dei Monti Lucretili, l'ente gestore costituirà un apposito ufficio preposto alla gestione tecnico ed amministrativa del parco stesso.

2. L'ufficio sarà composto da un direttore tecnico, da un vice direttore, dal personale tecnico ed amministrativo in ragione di un massimo complessivo di trenta addetti.

3. Il personale del consorzio verrà assunto mediante pubblici concorsi, i cui termini verranno stabiliti di concerto con le strutture regionali competenti in materia di gestione del personale di parchi e riserve naturali.

4. Il direttore tecnico ed il vice direttore verranno assunti mediante concorso, per titoli ed esami, che accertino la professionalità e l'esperienza acquisite in materia di pianificazione del territorio e di gestione di parchi naturali.

5. Per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avviamento ed il funzionamento del parco regionale naturale dei Monti Lucretili l'ente gestore potrà avvalersi di personale dipendente dagli enti locali consorziati, nonché di personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. Il personale dipendente dall'ente gestore del parco regionale naturale dei Monti Lucretili svolgerà, nel territorio del parco e nei territori limitrofi con esso collegato, compiti di vigilanza per la tutela del patrimonio faunistico, floristico, forestale e culturale, per l'osservanza delle norme statali, regionali e locali in materia, nonché per garantire il rispetto e l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli strumenti di attuazione del parco e per assicurare l'incolumità personale dei visitatori del parco.

Art. 7.

Strumenti di attuazione

1. Entro il termine di dodici mesi dalla approvazione dello statuto del consorzio, l'ente gestore è tenuto ad adottare il piano di assetto del territorio del parco regionale naturale dei Monti Lucretili ed il relativo programma di attuazione.

2. Contestualmente alla adozione del piano di assetto e del programma di attuazione, l'ente gestore predispone ed adotta il regolamento di utilizzazione del territorio e di disciplina delle attività in esso compatibili.

3. Il piano di assetto territoriale, il programma di attuazione ed il regolamento, vengono adottati dall'assemblea del consorzio ed affissi per trenta giorni, a cura del presidente del consorzio, nell'albo di ognuno degli enti facenti parte del consorzio, dandone notizia sul foglio degli annunci legali.

4. Contemporaneamente alla pubblicazione, il presidente invia copia degli atti alla Giunta regionale.

5. Entro i trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione possono essere presentate da chiunque osservazioni agli strumenti suddetti.

6. Entro i successivi novanta giorni l'assemblea del consorzio formula le proprie controdeduzioni sulle osservazioni presentate ed adotta definitivamente il piano di assetto, il programma di attuazione ed il regolamento di utilizzazione del territorio e di disciplina delle attività.

7. Entro i successivi trenta giorni l'ente gestore invia il piano di assetto, il programma di attuazione ed il regolamento alla regione Lazio.

8. Entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio regionale approva con legge regionale, su deliberazione della Giunta regionale, sentiti i competenti organi tecnici, il piano di assetto territoriale, il programma di attuazione ed il regolamento di utilizzazione del territorio e di disciplina delle attività del parco regionale naturale dei Monti Lucretili.

Art. 8.

Direttive per gli strumenti di attuazione

1. Il piano di assetto territoriale prevede l'articolazione del territorio ai fini del conseguimento degli obiettivi e delle finalità istitutive del parco regionale naturale dei Monti Lucretili.

2. Il piano di assetto territoriale è costituito da rappresentazioni grafiche in numero e scale appropriate per esprimere le scelte territoriali adottate, da una relazione illustrativa che specifichi gli obiettivi, le scelte ed i criteri informativi del piano stesso e delle norme di attuazione.

3. Il programma di attuazione deve contenere le previsioni dei tempi, dei modi e dei costi di attuazione del piano, le forme ed i mezzi di incentivazione delle attività compatibili con le finalità istitutive del parco.

4. Il regolamento disciplina l'uso del territorio, le modalità di esecuzione degli interventi e l'esercizio delle attività previste nel piano di assetto.

5. In particolare, il piano di assetto territoriale deve indicare:

- a) le eventuali zone di riserva integrale;
- b) le eventuali zone di riserva orientata e gli interventi in essa attuabili;
- c) le eventuali zone di riserva genetica;
- d) le zone di interesse paesaggistico, vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) le zone da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici;
- f) il sistema della viabilità all'interno del territorio del parco;
- g) le zone a prevalente destinazione agricola, zootecnica e silvocolturale.

6. Gli strumenti di attuazione, oltre a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovranno altresì indicare:

a) le modalità di utilizzazione del patrimonio forestale di proprietà pubblica e privata al fine di assicurare la salvaguardia delle associazioni vegetali naturali, delle specie faunistiche in esse presenti, la funzione di difesa del suolo nonché la produzione legnosa a fini economici, nelle zone all'uopo destinate, attraverso un idoneo piano di assestamento ed utilizzazione forestale, anche nel rispetto delle tradizioni e delle necessità socio-economiche delle popolazioni interessate;

b) le modalità per l'assistenza tecnica ai privati per il miglioramento dei boschi di loro proprietà, nonché le norme per l'incentivazione degli interventi di miglioramento secondo i criteri, le norme e le direttive emanate dall'ente gestore;

c) le modalità e gli interventi per lo sviluppo e l'incentivazione delle attività agricole, zootecniche ed artigianali;

d) le norme e le modalità per la raccolta dei funghi epigei ed ipogei e dei prodotti spontanei del bosco e del sottobosco;

e) la proposta di interventi ed i relativi criteri di attuazione, per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed architettonico;

f) gli interventi e le modalità per la utilizzazione del territorio a fini turistici, escursionistici e ricreativi;

g) le modalità e gli interventi per la tutela e l'incremento della fauna selvatica, anche al fine di promuovere il suo irradimento nei territori limitrofi;

h) le modalità per la fruizione della viabilità all'interno del parco per i mezzi il cui uso non sia connesso all'esercizio delle attività agricole, zootecniche, forestali ovvero all'espletamento di compiti di istituto da parte di enti ed organismi pubblici.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Fino all'approvazione degli strumenti attuativi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, le norme da osservare nel territorio del parco regionale naturale dei Monti Lucretili ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, sono le seguenti:

a) sono consentiti interventi volti al recupero ed alla conservazione delle caratteristiche ambientali;

b) è consentito esercitare le attività tradizionali per il pascolo e la zootecnia e la manutenzione delle piste, delle mulattiere e dei sentieri esistenti, purché ciò non comporti modifiche al tracciato ed alle sezioni tipo delle infrastrutture suddette;

c) è inoltre consentita la realizzazione di percorsi attrezzati segnalati e descritti, denominati «sentieri natura» e di infrastrutture leggere per il turismo, per le attività didattiche e scientifiche, secondo progetti concordati con le strutture regionali competenti in materia di parchi e di riserve naturali, purché non in contrasto con l'assetto generale e paesaggistico dei luoghi ed utili al raggiungimento delle finalità istitutive del parco stesso e che non comportino, comunque, edificazione di nuove volumetrie;

d) è altresì consentita la realizzazione di annessi agricoli entro limiti di 0,001 metri cubi su metro quadro se previsti in piani particolareggiati;

e) è consentito il taglio dei soli boschi cedui secondo le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, con esclusione dell'apertura di piste di esbosco, assicurando l'assortimento delle specie, il rispetto di esemplari vetusti o di particolare conformazione, il rispetto del sottobosco e con il rilascio di un numero di matricine delle diverse specie proporzionale alla originaria composizione vegetale, fatte salve le norme più restrittive vigenti in materia;

f) è consentito l'esercizio dell'uso civico nei boschi di proprietà pubblica a seguito di autorizzazioni appositamente concesse dall'ente gestore e secondo i principi e le modalità di cui al punto precedente lettera e);

g) è consentita la trasformazione dei boschi cedui in alto fusto con le modalità di cui alle precedenti lettere;

h) è consentito effettuare opere di rimboschimento con specie autoctone;

i) è consentito effettuare interventi di miglioramento dei prati pascolo, ad eccezione dell'apertura di strade e piste di penetrazione;

l) è consentito predisporre attrezzature di sosta e aree di «picnic»;

m) è consentita la manutenzione di piste esistenti nel rispetto delle caratteristiche ambientali e funzionali delle stesse.

Art. 10.

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. Entro il termine di dodici mesi dall'approvazione degli strumenti di attuazione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili, i comuni dotati di strumento urbanistico vigente adottano le necessarie varianti per adeguarli agli strumenti di attuazione.

2. Entro lo stesso termine i comuni non dotati di strumento urbanistico vigente adottano, ai sensi della legge regionale, il piano regolatore generale che dovrà recepire le indicazioni e le prescrizioni degli strumenti attuativi.

Art. 11.

Norme di salvaguardia

1. Nel territorio del parco regionale naturale dei Monti Lucretili sono comunque vietati:

- a) la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali;
- b) l'apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse;
- c) l'abbandono di rifiuti di ogni genere;
- d) il campeggio, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree a tali scopi destinati, ad eccezione dei fuochi per la ripulitura dei castagneti;
- e) l'apposizione di cartelli pubblicitari, ad eccezione dei cartelli del parco stesso;

f) l'esercizio della caccia e dell'uccellazione, con qualunque mezzo esercitato. Eventuali catture di animali, in modo incruento ed a solo fine di ricerca scientifica, da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale potranno essere autorizzati dall'ente gestore previo parere delle competenti strutture regionali;

g) la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paleontologici. Eventuali attività di ricerca potranno essere autorizzate dall'ente gestore, previo parere delle competenti strutture regionali, su richiesta di enti ed istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale;

h) la raccolta di specie vegetali spontanee, ad eccezione di quanto previsto nel regolamento di utilizzazione del territorio e di disciplina delle attività.

Art. 12.

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alla violazione dei vincoli e dei divieti, o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili, si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 200.000 quella massima in L. 2.000.000.

3. La sanzione amministrativa per le violazioni alle norme urbanistiche contenute nella presente legge è stabilita nella misura minima di L. 2.000.000 e massima di L. 20.000.000.

4. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco regionale naturale dei Monti Lucretili è autorizzata la spesa complessiva di L. 500.000.000.

2. Per l'attuazione di quanto previsto nell'art. 8 della presente legge è inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1989 la spesa di L. 500.000.000.

3. L'onere di cui al primo comma del presente articolo viene posto a carico del capitolo n. 21050 del bilancio 1989 denominato «Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46» che offre la necessaria disponibilità.

4. L'onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto a carico del capitolo n. 21501 del bilancio 1989 denominato «Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, per interventi finalizzati allo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili nei rispettivi territori», che offre la necessaria disponibilità.

5. All'erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

6. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione precedente e dal preventivo di spesa relativo all'anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi progetti di attuazione o stralci di essi, nonché delle attività da svolgere nell'anno successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 26 giugno 1989

LANDI

Il Visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1989.

(Omissis).

90R0043

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1989, n. 42.

Studio di fattibilità per un piano di sviluppo del comprensorio riva destra del Garigliano nel territorio dei comuni Castelforte, San Cosma e Damiano, Minturno e Spigno Saturnia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione è autorizzata, nell'ambito delle attribuzioni regionali e degli obiettivi di sviluppo economico, assetto e riequilibrio territoriale, a realizzare uno studio per lo sviluppo della parte più meridionale della provincia di Latina nel comprensorio riva destra del Garigliano, comprendente il territorio dei comuni di Castelforte, San Cosma e Damiano, Minturno e Spigno Saturnia.

2. Lo studio deve particolarmente riguardare il risanamento, consolidamento e valorizzazione dei centri storici, i collegamenti viari, la difesa ambientale, la situazione igienico-sanitaria, i servizi civili e sociali, la valorizzazione delle risorse termali, la sistemazione della foce del Garigliano d'intesa con i competenti uffici statali accertandone la possibile utilizzazione turistica, le potenzialità agricole, le possibilità di insediamenti industriali, artigianali e commerciali, la difesa, razionalizzazione e valorizzazione del litorale, la possibilità di istituire un parco montano-fluviale del Garigliano, l'ammodernamento della bonifica e dei sistemi di irrigazione.

3. Per quanto riguarda la sistemazione e l'utilizzazione del Garigliano sono autorizzate intese e convenzioni, oltre che con gli uffici statali, con la Regione Campania.

Art. 2.

1. Alla realizzazione dello studio provvede la Giunta regionale tramite i propri uffici o affidamenti d'incarico all'Istituto regionale studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio (IRSPER) di cui alla legge regionale 18 febbraio 1974, n. 15 o tramite incarico ad altri soggetti pubblici o privati di comprovata competenza.

2. La Giunta regionale per la regolamentazione dei rapporti connessi con l'attuazione del precedente comma stipulerà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il soggetto incaricato dello studio, apposita convenzione su proposta dell'assessore regionale alla programmazione.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare la predetta convenzione sentita la commissione consiliare permanente alla programmazione.

4. Lo studio deve essere completato entro un anno dalla stipula della convenzione.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 200 milioni da iscriversi nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 1989 al capitolo n. 11152, che viene istituito con la denominazione: «Spesa per uno studio di fattibilità per lo sviluppo del comprensorio riva destra del Garigliano comprendente il territorio dei comuni di Castelforte, San Cosma e Damiano, Minturno e Spigno Saturnia».

2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di L. 200 milioni si fa fronte, mediante utilizzazione della corrispondente quota iscritta al capitolo n. 29841, incluso nell'elenco 4, lettera e), allegato al bilancio 1989.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 luglio 1989

LANDI

Il Visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 giugno 1989.

90R0044

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 43.

Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell'acquicoltura nel Lazio.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 del 1° agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con le leggi dello Stato e con le disposizioni della Comunità economica europea e comunque in stretto coordinamento con il piano

nazionale della pesca e dell'acquicoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, ai fini del miglioramento, dell'incremento e del potenziamento della pesca e dell'acquicoltura, della espansione delle attività commerciali e distributive connesse, della promozione dell'associazione e cooperazione nonché della ricerca scientifica nel comparto, concede contributi in conto capitale o mutui agevolati per le seguenti iniziative:

- a) costruzione, ampliamento, ammodernamento od acquisto di opere, impianti ed attrezzature per la pesca e l'acquicoltura nonché rinnovamento, trasformazione o miglioramento di scafi da pesca;
- b) costruzione, ampliamento od acquisto di magazzini ed impianto per la riparazione di reti ed attrezzature per la pesca;
- c) costruzione, ampliamento, ammodernamento od acquisto di opere, impianti ed attrezzature per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca e dell'acquicoltura;
- d) acquisto di mezzi di trasporto per la distribuzione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;
- e) impianto ed acquisto di spacci cooperativi e delle relative attrezzature che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore dei prodotti delle cooperative e dei consorzi di cooperative di pescatori e di acquicoltori.

Art. 2

Ricerca, sperimentazione ed aggiornamento

1. La Regione al fine di valorizzare le risorse e di promuovere il razionale sviluppo dell'attività di pesca e di acquicoltura concede contributi a fondo perduto o interviene per:

- a) effettuare indagini e ricerche sulla dinamica delle popolazioni ittiche, sulle tecniche di pesca, sulla possibilità di sfruttamento delle alghe, sullo stato dei fondali e delle acque, al fine di salvaguardare l'ambiente e di incrementare il patrimonio ittico;
- b) sperimentare ed applicare nuove tecniche di acquicoltura, con particolare riguardo ai problemi della fecondazione artificiale, anche attraverso l'acquisto di seme e di novellame per l'allevamento e l'acclimatazione di specie economiche importanti;
- c) istituire, nel rispetto della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e delle altre norme statali vigenti, borse di studio o altri idonei incentivi a favore di laureandi e neolaureati in discipline afferenti alla biologia della pesca o di esperti con provata capacità, al fine di consentire ad essi di approfondire la loro preparazione specifica, anche attraverso la partecipazione a viaggi di studio, corsi di istruzione, convegni, congressi, seminari ed altre simili iniziative;
- d) sviluppare la cooperazione e curare la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti al settore, in special modo per quanto concerne il conseguimento dei titoli professionali, nonché l'applicazione di nuove tecniche di pesca e l'impiego degli strumenti di bordo;
- e) favorire nuove e più adeguate forme di commercializzazione, conservazione e trasformazione del pescato allo scopo di regolare la produzione e l'offerta e di incrementare il consumo e l'impiego interno di tutte le risorse, eventualmente attraverso apposite campagne promozionali dirette ad orientare i consumatori e la creazione di marchi di garanzia.

c) favorire nuove e più adeguate forme di commercializzazione, conservazione e trasformazione del pescato allo scopo di regolare la produzione e l'offerta e di incrementare il consumo e l'impiego interno di tutte le risorse, eventualmente attraverso apposite campagne promozionali dirette ad orientare i consumatori e la creazione di marchi di garanzia.

2. La Regione può provvedere direttamente alle ricerche tramite lo stabilimento ittiogenico.

Art. 3.

Beneficiari

1. I destinatari dei contributi possono essere:

- a) pescatori ed acquicoltori singoli od associati in cooperative e loro consorzi per le iniziative di cui al precedente articolo 1;
- b) cooperative di pescatori o di acquicoltori, loro consorzi, enti locali singoli od associati, istituti e laboratori pubblici di ricerca per le iniziative di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo vanno indirizzate all'assessorato regionale in materia di agricoltura, corredate da:

- a) piano finanziario, preventivo di spesa e progetto tecnico;
- b) relazione illustrativa dell'iniziativa;
- c) progetto tecnico e computo metrico estimativo per le iniziative di cui al precedente art. 1, lettere a), b), c), e);
- d) relazione descrittiva analitica e preventivo spese per lo studio e le ricerche di cui al precedente art. 2.

2. I richiedenti nella domanda devono dichiarare di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, dall'agenzia per il Mezzogiorno, da altri enti pubblici locali o nazionali o dalla CEE (Comunità economica europea) contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente erogatore e la somma ricevuta.

Art. 5.

Assegnazione contributi

1. La Giunta regionale provvede annualmente, nei limiti dello stanziamento di bilancio, all'assegnazione dei contributi privilegiando le iniziative che:

- a) assicurano la più ampia affidabilità dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura sotto il profilo dell'igiene alimentare;
- b) favoriscono una efficiente organizzazione e l'economicità di gestione delle aziende interessate;
- c) prevedono l'impiego di tecnologie avanzate ed in particolare di impianti ed attrezzature volte ad un razionale uso dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili;

2. Con il provvedimento di concessione del contributo la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale della pesca e dell'acquicoltura, di cui al successivo art. 7:

- a) determina l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile;
- b) formula eventuali prescrizioni per una più funzionale realizzazione dell'iniziativa;
- c) fissa i tempi di attuazione dell'iniziativa;
- d) indica le modalità di erogazione del contributo.

3. Non sono ammesse a contributo iniziative che hanno già beneficiato di sovvenzioni a carico della Regione se non per la ricerca scientifica.

Art. 6.

Contributi a favore dell'occupazione giovanile nel settore

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare l'attività della pesca e dell'acquicoltura e, nel contempo, di favorire l'occupazione giovanile nel settore, la Regione concede contributi a favore delle imprese di pesca e di acquicoltura specificate al precedente art. 3, lettera a).

2. Il contributo regionale in conto capitale è concesso nella misura annuale non superiore a L. 2.400.000 ai soggetti indicati nel precedente comma che dimostrino di avere assunto giovani nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

3. Il contributo viene concesso a titolo di concorso nelle spese relative alla retribuzione dei giovani assunti ed è rapportato ai mesi di effettiva assunzione e comunque per un periodo non inferiore a nove mesi per ogni giovane e per un massimo di due anni.

4. Ogni soggetto indicato al precedente primo comma ha diritto al contributo per un numero di giovani limitato a quattro.

5. L'erogazione del contributo, che avviene in due rate, a condizione che sia garantito il rispetto del contratto di lavoro, viene effettuata dalla Giunta regionale previo parere della commissione consultiva permanente competente in materia.

6. Le domande di contributo, corredate dalla certificazione rilasciata dalle autorità competenti relativa all'avvenuta assunzione dei giovani, devono essere trasmesse alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di assunzione munita della documentazione attestante l'esistenza dell'impresa o del consorzio o dell'associazione avente le finalità di cui al precedente primo comma nonché del certificato del tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo.

7. Il contributo è concesso entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite al successivo art. 11.

Art. 7.

Comitato tecnico regionale della pesca e dell'acquicoltura

1. È istituito presso la Regione un comitato tecnico consultivo, nominato dal Presidente della Giunta regionale, composto da:

- a) l'assessore competente, o suo sostituto, che lo presiede;
- b) tre consiglieri regionali designati dalla Commissione consigliere competente, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- c) un rappresentante per ciascuna amministrazione provinciale;
- d) tre rappresentanti dei comuni rivieraschi e lacuali, designati dall'A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni d'Italia);
- e) tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle centrali cooperative più rappresentative presenti nel settore;
- f) i rappresentanti dei compartimenti marittimi del Lazio;
- g) un esperto scientifico del settore, designato dalla Giunta regionale.

2. Alle sedute del Comitato partecipano i responsabili dei settori 66° foreste, caccia e pesca e 67° assistenza tecnica e ricerca, di cui alla tabella B allegata alla legge regionale n. 36 del 1985, dell'assessorato agricoltura della Regione Lazio.

3. Il Comitato tecnico resta in carica per cinque anni e può essere confermato e, comunque, esercita le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della metà di più uno dei suoi componenti.

4. In carenza di designazioni il Comitato può essere validamente costituito con la nomina della metà più uno dei suoi componenti.

5. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico la Giunta regionale provvede sentita la competente commissione consiliare in materia di agricoltura.

6. Le spese per il funzionamento del comitato sono a carico della Regione come previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Compiti del Comitato

1. Il Comitato tecnico regionale della pesca e dell'acquicoltura, di cui al precedente art. 7, esprime parere su:

- a) i requisiti per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge anche avvalendosi di informazioni da richiedere ai comuni interessati o nei quali hanno sede i soggetti richiedenti e gli altri organismi ed istituzioni;
- b) la conformità e la convenienza dei progetti e finanziamenti in relazione alla presente legge;
- c) le iniziative, gli studi, le indagini volte ad attuare in particolare l'art. 2 della presente legge;

2. Per le attività previste dalla lettera c) del precedente comma il Comitato ha altresì potere di proposta.

3. Il Comitato è tenuto ad espletare l'istruttoria e dare il proprio parere entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di richiesta di parere da parte della Giunta regionale.

Art. 9.

Misura dei contributi

1. I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi nei seguenti limiti:

- a) il 50 per cento per le iniziative di cui al precedente art. 1;
- b) il 90 per cento per le iniziative di cui al precedente art. 2.

2. In alternativa a quanto previsto al precedente comma, lettera a) i beneficiari possono chiedere la concessione di mutui agevolati decennali sull'intera spesa ammessa e certificata oltre a due annualità per il periodo di preammortamento. Non godono di contributi sugli interessi di preammortamento i mutui agevolati concessi per l'acquisto di beni.

3. Il tasso a carico dei beneficiari dei prestiti di cui al precedente secondo comma è pari a quello stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.

4. Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti erogati dagli enti o istituti di credito si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base dei rendiconti trimestrali trasmessi dagli istituti medesimi e visti dal collegio sindacale. Detto concorso regionale sarà corrisposto in annualità o semestralità erogate posticipatamente.

Art. 10.

Riduzione o revoca del beneficiario sui beni realizzati o acquistati

1. I beni realizzati ed acquistati con i benefici di cui alla presente legge debbono essere utilizzati per la specifica destinazione per la quale è concesso il contributo e per la durata di anni dieci dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori, pena la revoca e la restituzione del contributo ricevuto, maggiorato dagli interessi legali. Per i primi cinque anni del periodo è altresì vietata la vendita del bene mentre per il successivo quinquennio ne è consentita la vendita con il trasferimento all'acquirente dell'impegno ad utilizzare i beni per la specifica destinazione alla quale sono destinati.

2. Nel caso in cui i lavori risultino in chiusura di importo inferiore, il contributo regionale dovrà essere ridotto in proporzione, fatto salvo il successivo recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella deliberazione di concessione del contributo, questo viene revocato.

Art. 11.

Finanziamento della spesa

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge per l'esercizio 1989 è prevista la spesa di L. 2.500 milioni che viene iscritta sui seguenti capitoli di nuova istituzione:

Cap. n. 01340 - Contributi a favore dell'occupazione giovanile nel settore della pesca e dell'acquicoltura, L. 300.000.000.

Cap. n. 01341 - Contributi a favore delle iniziative previste dall'art. 1 della legge regionale avente ad oggetto: «Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell'acquicoltura», L. 1.300.000.000.

Cap. n. 01342 - Interesse su mutui agevolati concessi a favore delle iniziative previste all'art. 1 della legge regionale avente ad oggetto: «Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della spesa e dell'acquicoltura» L. 400.000.000.

Cap. n. 01343 - Contributi a favore della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquicoltura, L. 500.000.000.

2. A copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede mediante prelevamento dal capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera a), del bilancio di previsione 1989.

3. Per gli esercizi successivi alla copertura degli oneri afferenti il capitolo 01342 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento al capitolo 31001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 17 luglio 1989

LANDI

Il Visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 luglio 1989.

90R0044

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 44.**Interventi a favore dello sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice e della ricomposizione fondiaria.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 del 1º agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Lazio, allo scopo di favorire la costituzione di aziende agricole valide ed efficienti sotto il profilo tecnico economico, concede un concorso negli interessi sui mutui ventennali per l'arrotondamento, l'accorpamento e l'acquisto di fondi rustici rispondenti ai criteri ed alle finalità di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.

Art. 2.

1. I destinatari delle agevolazioni creditizie previste dalla presente legge sono i coltivatori diretti proprietari, i mezzadri, i coloni parziali, i compartecipanti esclusi quelli stagionali, gli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonché altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati in cooperativa.

2. Nella concessione dei mutui deve essere data preferenza:

a) alle operazioni di arrotondamento, accorpamento ed acquisto di terreni proposte da giovani coltivatori diretti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie annue;

b) ai coltivatori che, essendo scaduti od in scadenza i contratti di affittanza agraria, di colonia parziaria o mezzadria, vogliano procedere all'acquisizione dei fondi stessi;

c) alle operazioni di arrotondamento, accorpamento ed acquisto proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previste dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici perseguono finalità di ricomposizione fondiaria, destinata ad ampliare le aziende.

3. Le agevolazioni previste dalla presente legge riguardanti giovani dell'età compresa tra i 18 ed i 40 anni, non contrastano con quelle previste dal regolamento C.E.E. n. 797 del 1985.

Art. 3.

1. Gli interventi creditizi di cui al precedente art. 1 sono concessi anche nei trasferimenti a titolo oneroso del fondo o quota di esso, proposti da componenti la famiglia coltivatrice, a favore degli altri componenti sempreché siano coltivatori diretti e sussistano i previsti requisiti.

2. Le operazioni previste dal precedente comma hanno precedenza assoluta.

3. Gli interventi creditizi di cui al precedente art. 1 sono concessi anche alle cooperative agricole ed ai loro consorzi in cui l'acquisto del terreno è finalizzato per l'ampliamento e/o insediamento di strutture necessarie alla trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende dei soci.

Art. 4.

1. L'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) è autorizzato alla realizzazione di progetti specifici di ricomposizione e riordino fondiario anche a titolo dimostrativo.

2. La spesa necessaria per la realizzazione dei progetti di cui al precedente comma sarà determinata in sede di predisposizione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1989 e seguenti.

Art. 5.

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni creditizie, di cui al precedente art. 1, vanno presentate all'ufficio decentrato dell'agricoltura che provvede all'istruttoria delle stesse ed al rilascio del nulla-osta di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Art. 6.

1. La Regione istituisce un fondo per la concessione del concorso negli interessi dei mutui ventennali accordati dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, con i quali verrà stipulata apposita convenzione.

2. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari a quello minimo agevolato stabilito dalle vigenti disposizioni legislative per operazioni effettuate ai sensi delle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.

3. I mutui di cui trattasi possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto dei fondi, ritenuto ammissibile.

Art. 7.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.

Art. 8.

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in L. 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991, graverà per l'anno 1989 sul capitolo n. 01710, che viene istituito nel bilancio preventivo 1989 con la seguente denominazione: «Interventi a favore dello sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice e della ricomposizione fondiaria».

2. All'onere di cui sopra relativo al 1989 si fa fronte mediante utilizzazione, in termine di competenza, dello stanziamento del fondo globale iscritto al capitolo n. 29801, lettera d), elenco n. 4 allegato al bilancio 1989.

3. Per gli anni 1990 e 1991 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1989-1991, in corrispondenza del fondo globale suddetto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 17 luglio 1989

LANDI

Il Visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 luglio 1989.

90R0046

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 45.**Modifiche ed integrazioni della legge regionale 26 agosto 1988, n. 49: «Intervento a favore delle attività di autoveicoli da piazza - taxi».**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 del 1º agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 49, sono aggiunti i seguenti commi:

I bis - «Nel caso in cui l'acquisto riguardi una nuova autovettura definita a «motore pulito a miscela povera» come da direttive C.E.E., sull'auto pulita, è corrisposto ai titolari della concessione, in conto

capitale, un'importo pari al 25 per cento del costo di fatturazione della sola auto, dispositivi aggiuntivi esclusi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto è per un massimo di L. 3 milioni».

3 bis - «Limitatamente agli impianti di scarico antinquinamento il contributo è determinato nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile».

3 ter - «L'ottenimento del contributo di cui al comma precedente comporta l'obbligo di esporre sulla autovettura una vetrofanteria ben visibile all'utente, riproducente la dizione «Questo taxi non inquina».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 49, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 8 bis

1. Il testo della presente legge verrà portato a conoscenza delle categorie interessate mediante ogni iniziativa idonea a realizzare la più ampia diffusione della normativa».

Art. 3.

1. La presente legge non comporta nuovi oneri rispetto a quelli già previsti dalla legge regionale 26 agosto 1988, n. 49.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 17 luglio 1989

LANDI

Il Visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 luglio 1989.

90R0047

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 46.

Interventi finanziari in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990, in relazione alla rilevanza dell'avvenimento nonché alla necessità di garantire il regolare svolgimento anche attraverso procedure di urgenza, interviene con propri stanziamenti per la realizzazione nel comune di Roma e nel suo «interland» di progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione e delle attività connesse allo svolgimento dei campionati stessi, nonché alla realizzazione di strutture di interesse turistico, culturale ed ecologico.

2. I progetti di cui al comma precedente debbono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) realizzabilità entro il mese di maggio 1990;
- b) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo prefissato;
- c) compatibilità con gli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali.

3. I progetti e le opere indicate nella presente legge sono dichiarati di preminente interesse regionale, di pubblica utilità e di somma indifferibilità ed urgenza.

Art. 2.

1. I progetti ammessi al finanziamento riguardano:
 - a) miglioramento delle strutture della fiera di Roma;
 - b) interventi turistico-ricettivi;
 - c) realizzazione del parco botanico, nell'area dell'orto botanico;
 - d) realizzazione del parco di Monte Mario e recupero di Villa Mazzanti;
 - e) realizzazione del parco di Tor di Quinto.

2. Alla realizzazione dei progetti di cui alla lettera a) del precedente comma, finanziati per L. 14.000.000.000 provvede l'ente autonomo fiera di Roma.

3. Alla realizzazione dei progetti di cui alla lettera b) del precedente primo comma, finanziati per L. 18.000.000.000 provvede l'amministrazione provinciale di Roma.

4. Alla realizzazione dei progetti di cui alla lettera c) del precedente primo comma, finanziamenti per L. 2.000.000.000 provvede la I università degli studi di Roma, dipartimento di biologia, vegetale orto botanico.

5. All'attuazione di programmi di cui alle lettere d) ed e) del precedente primo comma, finanziati con L. 16.000.000.000, provvede la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti quarta e settima, attraverso l'affidamento delle opere in appello ovvero mediante concessione di progettazione ed esecuzione ad imprese di costruzioni, anche cooperative, loro consorzi o associazioni temporanee che abbiano eseguito nell'ultimo triennio singole ed analoghe opere almeno pari alla spesa prevista e che siano iscritte all'associazione nazionale costruttori (A.N.C.) categoria 11 per importo adeguato.

6. Gli enti e le amministrazioni di cui ai precedenti secondo, terzo e quarto comma del presente articolo debbono trasmettere i progetti di competenza all'approvazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con allegato il piano finanziario. La Giunta regionale provvede all'approvazione dei progetti entro e non oltre trenta giorni dall'acquisizione del parere della conferenza di cui al successivo art. 4 della presente legge.

Art. 3.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare tutti gli atti relativi all'appalto o alla concessione affidata ai sensi del quinto comma del precedente art. 2.

Art. 4.

1. Il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza dei servizi alla quale tutti i rappresentanti delle amministrazioni della regione e degli enti locali competenti a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazione e nulla-osta relativamente alle opere di cui al primo comma del precedente art. 2.

2. La conferenza valuta i progetti, con particolare riferimento alla loro compatibilità con gli interessi paesistici, ambientali, culturali, e esprime su di essi entro e non oltre quindici giorni dalla data della loro presentazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale.

Le amministrazioni delegate alla realizzazione delle opere dovranno acquisire prima dell'inizio dei lavori, eventuali autorizzazioni di amministrazioni statali.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla-osta previsti dalle norme regionali e locali. Essa comporta, per quanto occorra, variante anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti ed approvazioni.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge viene istituita una commissione regionale di vigilanza sulle opere di cui al primo comma lettere a), b) e c) dell'art. 2, composta da quattro membri e da un coordinatore nominati dal Presidente della Giunta regionale. È compito della commissione verificare la rispondenza delle opere ai progetti approvati ed al rispetto dei tempi fissati, proporre eventuali varianti funzionali, relazionare trimestralmente alla Giunta regionale e alle competenti commissioni consiliari permanenti sull'andamento dei lavori, redigere la relazione finale.

Art. 5.

1. Il comune di Roma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, consegnerà alla regione gli immobili interessati agli interventi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del precedente art. 2, primo comma, che siano già di sua proprietà.

2. Nello stesso termine, indicato al comma precedente, il comune di Roma, dovrà avviare le procedure espropriative delle aree non di proprietà, disponendo l'occupazione d'urgenza entro i successivi trenta giorni.

3. Per gli interventi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del precedente primo comma dell'art. 2, sarà costituita una commissione di collaudo in corso d'opera composta da quattro membri di cui due designati dal Presidente della Giunta regionale e due designati dal sindaco del comune di Roma. Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Ultimate le operazioni di collaudo il Presidente della Giunta regionale consegnerà le opere eseguite al comune di Roma, il quale dovrà provvedere alla loro manutenzione e gestione.

Art. 6.

1. I finanziamenti indicati ai precedenti secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2 vengono erogati agli enti ed alle amministrazioni competenti per:

il 20 per cento dell'importo all'approvazione del progetto;

il 60 per cento all'atto del rilascio della concessione e/o alla stipula del contratto di appalto.

Il restante 20 per cento sarà erogato entro sessanta giorni dalla data di ultimazione lavori e comunque dopo la favorevole certificazione da parte della commissione regionale di vigilanza di cui al quarto comma del precedente art. 4.

Art. 7.

1. Tenuto conto della eccezionale urgenza ed indifferibilità degli interventi di cui alla presente legge, per l'affidamento della progettazione e/o dei lavori si applicherà l'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Art. 8.

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 50.000 milioni nel biennio 1989-1990 così ripartita:

anno 1989: L. 30.000 milioni;

anno 1990: L. 20.000 milioni.

2. La spesa di L. 30.000 milioni per l'anno 1989 è iscritta in termini di competenza e di cassa nel capitolo n. 05271 che si istituisce, nel bilancio di previsione regionale 1989 denominato: «Interventi finanziari in occasione dei campionati di calcio del 1990».

3. Alla copertura finanziaria di competenza della suddetta spesa di L. 30.000 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 29832, elenco n. 4, lettera *c)*, del fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi del bilancio regionale per l'anno 1989.

4. Alla copertura di cassa si provvede mediante riduzione di analogo capitolo n. 31021 del medesimo bilancio.

5. La copertura della somma di L. 20.000 milioni autorizzata per il 1990 trova riscontro nella previsione pluriennale della predetta lettera *c)*, elenco n. 4, capitolo n. 29832.

Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 17 luglio 1989

LANDI

Il Visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 luglio 1989.

90R0948

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 47.

Costituzione di centri per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 del 1º agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione al fine di valorizzare i giacimenti di pietre ornamentali presenti nel Lazio e il lavoro impiegato nella estrazione e nella lavorazione di tali materiali promuove la costituzione:

a) il «Centro per la valorizzazione del travertino romano» operante nel bacino di Tivoli-Guidonia;

b) il «Centro per la valorizzazione del perlo Coreno» operante nel bacino di Coreno Ausonio;

c) il Centro per la valorizzazione del peperino viterbese» operante nel bacino di Vitorchiano-Bagnoregio;

d) il «Centro regionale per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio».

Art. 2.

1. I centri di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* del precedente art. 1 sono costituiti su iniziativa della Regione Lazio, avvalendosi dei comuni di Guidonia Montecelio per il centro di cui al punto *a)*, di Coreno Ausonio per il centro di cui al punto *b)*, di Vitorchiano per il centro di cui al punto *c)*.

2. Il centro regionale di cui al punto *d)* dell'art. 1 è costituito sotto forma di società per azioni.

Art. 3.

1. Società consortili a responsabilità limitata costituite ai sensi della legge 21 maggio 1981, n. 240, tra imprese operanti nel settore delle pietre di cui all'art. 1, imprese operanti in attività indotte, enti pubblici anche territoriali, enti privati di ricerca ed assistenza tecnica, aventi per oggetto quanto previsto dal successivo art. 5, saranno incaricate della gestione dei centri di cui ai punti *a)*, *b)*, e *c)* del precedente art. 1, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le società consortili e la Regione.

Art. 4.

1. Alla società per azioni per il centro regionale partecipano la Regione Lazio, le amministrazioni provinciali di Roma, Frosinone e Viterbo, la Filas (Finanziaria laziale di sviluppo), le società consortili di cui al precedente art. 3 e possono inoltre partecipare le associazioni industriali e artigiane del settore.

2. La Regione e le amministrazioni provinciali non possono congiuntamente superare il cinquanta per cento del capitale sociale.

Art. 5.

1. I centri di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* del precedente art. 1 hanno per oggetto l'erogazione di servizi, e in particolare:

a) documentazione e sperimentazione tecnologica nel campo della estrazione e lavorazione delle pietre ornamentali, soprattutto con riferimento ai nuovi impieghi delle pietre;

b) prevenzione rischi e salute dei lavoratori;

c) formazione manageriale;

d) formazione professionale dei lavoratori, soprattutto in riferimento a lavorazioni innovative;

e) assistenza alle imprese e ricerca per la utilizzazione dei materiali di risulta e di scarto;

f) assistenza alle imprese per l'introduzione di processi produttivi e tecnologici innovativi;

g) assistenza alle imprese per il «marketing» nazionale ed estero;
h) assistenza alle imprese per la commercializzazione dei prodotti;
i) offerta di ambienti per l'esposizione permanente di prodotti locali del settore.

2. Il centro regionale di cui al punto d) del precedente art. 1 ha per oggetto il raccordo e la realizzazione di iniziative comuni di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 1, nonché la promozione di iniziative in Italia e all'estero finalizzate alla lavorazione delle pietre ornamentali del Lazio.

3. L'assistenza alle imprese all'estero viene svolta secondo quanto stabilito nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

1. I regolamenti per il funzionamento dei centri di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 1 sono proposti dai comuni di cui all'art. 2, approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente e previa consultazione delle società consortili di cui al precedente art. 3 e delle associazioni imprenditoriali del settore che fanno parte integrante della convenzione di cui al precedente art. 3.

2. Lo statuto della società di cui al precedente art. 4 è predisposto dai rappresentanti della Regione Lazio ed è approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 7.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 300 milioni annui per il periodo 1989-1991.

2. All'onere per il 1989, previsto in L. 300 milioni, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 29802, elenco n. 4, lettera d), del bilancio per l'esercizio 1989.

3. La spesa di cui al precedente comma è iscritta in termini di competenza ai capitoli che si istituiscono nel bilancio stesso con la denominazione e gli stanziamenti di seguito indicati:

Cap. 02405 «Spese per la costituzione del centro per la valorizzazione del travertino romano», L. 150.000.000.

Cap. 02406 «Spese per la costituzione del centro per la valorizzazione del perlo coreno», L. 74.000.000.

Cap. 02407 «Spese per la costituzione del centro per la valorizzazione del peperino viterbese», L. 74.000.000.

Cap. 02408 «Spese per la costituzione del centro per la produzione delle pietre ornamentali del Lazio», L. 2.000.000.

3. Alla copertura degli oneri relativi ai successivi anni 1990 e 1991 si provvede con i fondi iscritti nel bilancio pluriennale dell'esercizio corrente.

Art. 8.

1. La Regione delega i comuni di Giudonia Montecelio, Coreno Ausonio e Vitorchiano a promuovere i centri di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 1 e autorizza i comuni a rappresentare i centri nei rapporti con i finanziatori fino alla stipula della convenzione che affida la gestione a società consortili.

2. La mancata stipula della convenzione di cui al precedente art. 3 entro il ventiquattresimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge fa decadere la costituzione del relativo centro.

3. La mancata costituzione di tutti i tre centri di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 1 è condizione ostativa alla costituzione della società per azioni per il centro regionale di cui al secondo comma del precedente art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 17 luglio 1989

LANDI

Il Visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 luglio 1989.

90R0049

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 48.

Delega alle province di funzioni amministrative in materia di qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 al 1º agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HIA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge risponde al fine di conseguire il corretto ed efficace esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio di autorizzazioni alla costruzione, alla modificazione sostanziale e al trasferimento di stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità, che possano provocare inquinamento atmosferico e di autorizzazioni provvisorie e definitive alla continuazione delle omissioni da impianti esistenti, nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 2.

Funzioni amministrative delegate

1. In deroga di quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, è delegato alle province, in materia di tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Compete altresì alle province l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 3.

Modalità di esercizio delle funzioni delegate

1. Le funzioni amministrative di cui al precedente art. 2 sono esercitate secondo le procedure e criteri indicati negli articoli 7, 9, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e nel rispetto degli atti di programmazione, coordinamento e indirizzo della Regione.

Art. 4.

Esercizio delle attività di vigilanza e controllo

1. Per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse con le funzioni amministrative delegate con la presente legge, le province si avvalgono dei servizi per l'igiene, dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro delle unità sanitarie locali e dei presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 12 febbraio 1983, n. 9.

Art. 5.

Potere di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni delegate. Direttive

1. Il Consiglio regionale, ai fini della protezione della salute e salvaguardia dell'ambiente, emana indirizzi di carattere generale cui le amministrazioni provinciali devono attenersi per l'esercizio delle funzioni delegate, finalizzati anche al coordinamento e all'integrazione delle competenze dei diversi enti interessati.

2. La Giunta regionale, tenendo conto degli indirizzi di cui al precedente comma, impartisce direttive di attuazione e organizzazione agli enti delegatari.

Art. 6.

Vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni delegate

1. La vigilanza e il controllo sull'esercizio delle funzioni delegate sono esercitati dalla Regione nelle forme stabilite nell'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. La relazione di cui all'art. 12, secondo comma, della citata legge regionale, deve essere trasmessa alla Giunta regionale almeno ogni anno.

Art. 7.

Personale e mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni delegate

1. La Giunta regionale può provvedere, su proposta dell'assessore competente, in ragione delle proprie disponibilità, con propria deliberazione, al comando di personale regionale presso gli enti delegati a norma della presente legge.

2. La Regione rimborsa annualmente agli enti delegati le spese inerenti l'esercizio delle funzioni ad essi delegate con la presente legge. A tal fine, con legge di bilancio si provvede allo stanziamento delle somme necessarie, tenendo conto delle esigenze finanziarie di ciascun ente per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 8.

Deroghe alle procedure per la delega di funzioni

1. Le deleghe di cui alla presente legge sono conferite in deroga alle disposizioni previste dall'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, stante l'improcrastinabile necessità di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio dei compiti afferenti alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Art. 9.

Abrogazione di norme regionali precedenti

1. È abrogata la legge regionale 29 giugno 1979, n. 50.

2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi regionali vigenti che siano incompatibili con la presente legge.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Per il rimborso alle province inerenti l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge è istituito per memoria nel bilancio per l'anno 1989, il capitolo n. 13870 con la seguente denominazione: «Rimborso spese alle province per l'esercizio delle funzioni ad esse delegate dalla Regione in materia di inquinamento atmosferico». (Spesa obbligatoria).

Art. 11.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione-Lazio.

Roma, 17 luglio 1989

LANDI

Il Visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 luglio 1989.

90R0050

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 49.

Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 del 1° agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione

1. La Regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, detta norme per la dotazione alle unità sanitarie locali di strutture idonee al trasporto infermi e feriti in quantità sufficiente al fabbisogno della popolazione servita.

2. In connessione agli obiettivi della presente legge, le unità sanitarie locali sono tenute a fornire ogni informazione utile anche avvalendosi delle pubblicazioni allegate agli elenchi telefonici della SIP (società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni), dette «pagine gialle», e dei servizi di informazione istituiti dalla SIP, sulla modalità di accesso ai servizi pubblici di trasporto infermi e feriti e sulle condizioni di erogazione di tale servizio. In particolare le unità sanitarie locali devono dare pubblicità, singolarmente od in unione, attraverso i mezzi di informazione a larga diffusione in carta stampata, di un recapito telefonico presso il quale sia possibile assumere, in qualsiasi momento, le necessarie informazioni.

3. Il pagamento delle attività di trasporto infermi alle imprese private, autorizzate ai sensi della presente legge, viene effettuato dall'unità sanitaria locale competente per territorio direttamente al soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure sotto forma di rimborso all'utente, previa presentazione di idonea documentazione sempre nel caso di accertata indisponibilità degli strumenti di trasporto pubblico o di comprovata urgenza. L'autorizzazione viene concessa, previa attribuzione della delega da parte del comitato di gestione, dal funzionamento all'uopo delegato che è, in ogni caso, responsabile dell'ordinato svolgimento del servizio.

4. L'entità del pagamento o del rimborso a carico dell'unità sanitaria locale è fissato nella misura del 75 per cento delle spese calcolate secondo le tariffe di cui al successivo art. 4.

5. L'autorizzazione all'esercizio da parte di enti ed organizzazioni private od associazioni di volontariato delle attività di trasporto di infermi e feriti è concessa dal Presidente della Giunta regionale, che all'uopo può delegare l'assessore regionale alla sanità, igiene ed ambiente, previo accertamento dei requisiti tecnici effettuato dai competenti servizi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicate le rispettive sedi.

6. La disciplina di cui alla presente legge non si applica ai servizi di autoambulanze gestiti dalla C.R.I. (croce rossa italiana) e da enti e corpi dello Stato, quali forze armate, vigili del fuoco nonché a quelli di autoambulanze immatricolate ed operanti in altre Regioni in transito temporaneo nella Regione Lazio.

7. Nel rispetto della programmazione sanitaria regionale, un apposito ufficio individuato all'interno del competente servizio dell'unità sanitaria locale cura il collegamento funzionale tra i servizi pubblici operanti nel settore del pronto intervento e gli enti, organizzazioni ed associazioni di volontariato e private che esercitano l'attività di trasporto di infermi e feriti.

Art. 2.

Domanda di autorizzazione

1. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, il legale rappresentante dell'ente, organizzazione ed associazioni di volontariato deve presentare alla Regione, assessorato alla sanità, igiene ed ambiente, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) regolamento per lo svolgimento del servizio;
- c) planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti a sede;
- d) elenco dei mezzi adibiti a trasporto di ammalati con l'indicazione del tipo e numero di targa, la descrizione delle caratteristiche;
- e) elenco delle attrezzature e del materiale sanitario in dotazione in ciascuna autoambulanza e presente nella sede;
- f) indicazione del medico responsabile del servizio e dichiarazione dello stesso da cui risulti l'accettazione dell'incarico con espresso impegno di pronta reperibilità;
- g) certificato di iscrizione all'ordine dei medici del suddetto sanitario e degli altri eventuali medici;
- h) elenco del personale a rapporto di impiego e di quello volontario, con l'indicazione delle mansioni singole o cumulate (infermiere professionale, barelliere, autista, centralinista);
- i) copia del certificato di abilitazione alla guida degli automezzi di cui alla precedente lettera d), conseguito dal personale addetto alla loro conduzione;
- l) documentazione attestante la regolare posizione del personale a rapporto d'impiego dipendente agli effetti dell'iscrizione alle assicurazioni sociali;
- m) dichiarazione rilasciata da ciascun «volontario» e controfirmata dal responsabile dell'associazione, circa la gratuità del servizio prestato;
- n) copia delle polizze assicurative relative a:
 - 1) responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione di autoveicoli sia allo svolgimento di attività di soccorso estranee alla circolazione stradale;
 - 2) infortuni a favore del personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso.

2. Agli effetti dell'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge si applicano le disposizioni tariffarie della tabella «tariffe», n. 5, di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Requisiti tecnici

1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di ammalati e feriti debbono corrispondere ai tipi previsti nell'art. 1 del decreto del Ministero dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553, ed essere rispondenti alle norme generali ed alle caratteristiche tecniche contenute nel citato decreto ministeriale n. 553/1987.

Le autoambulanze devono essere dotate inoltre, in relazione al tipo di appartenenza, del personale, delle attrezzature e del materiale sanitario indicato nelle tabelle I, II e III allegate alla presente legge.

2. Le autoambulanze che hanno trasportato malati infetti o sospetti infetti devono essere sottoposte a procedimento di disinfestazione secondo modalità stabilite dal competente servizio dell'unità sanitaria locale.

Art. 4.

Tariffe per il trasporto infermi

1. Il Consiglio regionale stabilisce con apposito regolamento:
- a) le condizioni ed i limiti per l'erogazione del servizio di trasporto infermi da parte delle unità sanitarie locali;
 - b) le tariffe delle prestazioni che non rientrano nella precedente lettera a), nel caso in cui esse vengono erogate dalle strutture pubbliche;
 - c) le tariffe per il trasporto infermi e feriti da parte di enti, istituti, associazioni ed organizzazioni privati autorizzati.

Art. 5.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione delle istituzioni sanitarie di carattere privato

1. Il titolare delle autorizzazioni di cui al precedente art. 1 è tenuto a:

- a) comunicare al competente servizio dell'unità sanitaria locale gli eventuali periodi di chiusura e di interruzione delle attività specificandone le motivazioni.
- b) provvedere, almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta sia necessario, a proprie spese, alla generale pulizia e disinfezione degli ambienti, degli arredi, dei vicoli nonché alla loro manutenzione;
- c) a fornire a richiesta all'unità sanitaria locale, nel cui territorio è ubicata la propria sede, ed alla Regione ogni utile notizia attinente all'esercizio dell'attività autorizzata.

Art. 6.

Vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato

1. L'unità sanitaria locale esercita le funzioni di vigilanza sulle istituzioni sanitarie di cui al precedente art. 1, assicurando che vengano ispezionate almeno una volta ogni due anni ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Di tali ispezioni deve essere tenuta apposita registrazione.

Art. 7.

Sospensione e revoca

1. In caso di gravi violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, accertate dal competente servizio dell'unità sanitaria locale, deve essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1. La revoca è comunque disposta nel caso in cui venga meno il soggetto titolare dell'autorizzazione a gestire l'istituzione, per rinuncia, decesso, ovvero per estinzione della persona giuridica.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a provvedere all'adeguamento della documentazione del personale e delle attrezzature sanitarie prevista nelle tabelle I, II e III, allegate alla presente legge, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della medesima.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il competente servizio dell'unità sanitaria locale, fermi restando i compiti di vigilanza di cui al precedente art. 6, ad effettuare una verifica della funzionalità delle ambulanze, per le quali sono già state concesse le autorizzazioni, per quanto concerne l'efficienza delle attrezzature installate.

4. Ove tale verifica accertasse l'inidoneità delle attrezzature stesse a svolgere la funzione specifica per la quale sono state installate, l'autorizzazione è immediatamente sospesa, fermo restando per il titolare l'obbligo di cui al precedente secondo comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 17 luglio 1989

LANDI

Il Visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 luglio 1989.

(Omissis).

90R0051

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1989, n. 50.**Norme per la concessione di contributi per la utilizzazione del metano.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione favorisce l'utilizzazione del metano nel proprio territorio.

2. A tal fine concede contributi per le iniziative rivolte alla sua diffusione per gli usi civili, artigiani, agricoli, industriali e commerciali.

3. Il contributo finanziario è destinato alla realizzazione delle seguenti opere ed iniziative:

- a) adduttori secondari di derivazione dai gasdotti principali;
- b) reti cittadine comprese le condutture e le opere accessorie dagli stacchi degli adduttori secondari;
- c) ampliamenti di reti cittadine esistenti ed allaccio a reti di agglomerati industriali metanizzati o metanizzabili;
- d) estensione di reti da un comune ad un altro comune limitrofo che determini un bacino d'utenza a gestione unitaria;
- e) riscatto delle reti già esistenti nel caso di gestione in concessione.

Art. 2.

1. Il contributo per la realizzazione degli adduttori secondari è riservato al soggetto identificato dalle leggi quale titolare delle concessioni nazionali di adduzione del metano.

2. L'individuazione degli adduttori da ammettere a contributo e l'entità del finanziamento sono fissate dal Consiglio regionale, su proposte della Giunta regionale, sulla base dei progetti preparati dal soggetto individuato al precedente primo comma e delle esigenze manifestate dagli enti locali interessati.

Art. 3.

1. Sono ammesse prioritariamente a contributo le iniziative previste ai punti b), c), d), e) del precedente art. 1 intraprese da comuni associati o da consorzi di comuni che prevedano la gestione del servizio di distribuzione del metano.

2. Per comuni associati si intendono i comuni che deliberino di attivare la distribuzione del metano nel proprio territorio associandosi con altri comuni limitrofi in una gestione unitaria del servizio.

3. Per gestione unitaria si intende la gestione affidata ad un unico soggetto, sia pubblico che privato, che distribuisca il metano praticando a tutti gli utenti gli stessi prezzi di fornitura.

4. Sono ammesse, altresì, a contributo, ferma restando la priorità delle iniziative di cui al primo comma del presente articolo, le iniziative di cui ai punti b), c), d), e) del precedente art. 1 intraprese dai singoli comuni che risultino non allacciabili per motivi tecnici ed economici ai bacini a gestione unitaria di comuni associati o di consorzi di comuni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

1. Su proposta della Giunta regionale, il Consiglio approva i programmi pluriennali d'intervento formulati dall'Assessorato all'Energia sulla base delle richieste degli enti locali, delle iniziative intraprese da aziende di distribuzione del metano, delle indicazioni fornite dalle strutture regionali e da organismi di supporto e di consulenza.

2. I programmi pluriennali d'intervento di cui al precedente primo comma propongono l'adozione degli interventi finanziari regionali in considerazione dell'apporto che l'utilizzazione del metano può dare allo sviluppo sociale delle popolazioni interessate.

3. Ai programmi pluriennali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti e 18 e seguenti della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17. Fino a che non siano approvati il programma regionale di sviluppo e il programma socio-economico provinciale di cui agli articoli 3 e 9 della predetta legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, i programmi pluriennali di cui al presente articolo sono elaborati d'intesa con le provincie interessate.

Art. 5.

1. Le domande di contributo devono essere presentate dai soggetti interessati, alla Giunta regionale, Assessorato all'Energia entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Nella prima attuazione il termine per la presentazione delle domande è fissato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande devono essere corredate dalla documentazione dalla quale risulta l'entità della spesa degli interventi, il relativo piano finanziario, i rapporti con terzi in relazione alla progettazione, costruzione e gestione delle opere.

Art. 6.

1. La Giunta regionale in attuazione delle indicazioni fornite dal piano pluriennale approvato dal Consiglio regionale concede contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti individuati ai precedenti articoli 2 e 3 per le opere di cui ai punti a), b), c), e) dell'art. 1 della presente legge. La proporzione tra l'investimento in conto capitale e in conto interessi è determinata dal piano pluriennale con riferimento agli stanziamenti recati nel bilancio annuale e pluriennale.

2. L'erogazione dei contributi in conto capitale ha luogo, di norma, ad avvenuta esecuzione dell'opera ovvero alla maturazione dei relativi stati di avanzamento, se previsti dai rispettivi contratti.

3. Gli stati di avanzamento debbono essere debitamente muniti del visto del direttore dei lavori nonché di quello del collaudatore o della commissione di collaudo di cui al successivo art. 7, se nominati in corso d'opera.

4. Il contributo in conto interessi verrà erogato all'ente beneficiario contestualmente alle scadenze di pagamento del mutuo contratto dall'ente.

5. Per quanto non previsto nella presente legge si applica la normativa prevista dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 7.

1. L'Amministrazione regionale provvede alle verifiche ed ai controlli sulla attuazione degli interventi indicati nei progetti suddetti nonché, ferma restando, a carico dei destinatari dei finanziamenti, qualsivoglia responsabilità di ordine tecnico, amministrativo, civilistico e contabile inerente alla corretta esecuzione degli interventi medesimi alle operazioni di collaudo delle forniture e dei lavori.

2. La nomina dei collaudatori o delle commissioni di collaudo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore regionale ai trasporti da lui delegato ed il relativo incarico può essere affidato anche in corso d'opera.

3. La scelta dei collaudatori può essere effettuata dall'Amministrazione regionale, oltreché tra propri dipendenti, tecnici ed amministrativi, anche tra esperti esterni dipendenti da altre Amministrazioni pubbliche e tra professionisti iscritti ai rispettivi albi. Per l'espletamento delle operazioni di collaudo è corrisposta ai dipendenti regionali, a titoli di rimborso spese, una somma determinata in ragione del 75 per cento dell'importo della voce «onorari» indicata nella tariffa professionale.

4. Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico delle ditte fornitrici e di quelle appaltatrici delle opere con esclusione dei compensi dovuti ai collaudatori ed ai componenti delle commissioni.

Art. 8.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti negli articoli 2 e 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di complessive L. 1.000 milioni. Tale spesa grava sui fondi iscritti ai capitoli di bilancio n. 24016 e n. 24017 le cui denominazioni vengono modificate come segue:

(Omissis).

Art. 9.

1. La legge regionale 22 maggio 1985, n. 77 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 24 luglio 1989

LANDI

Il Visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 luglio 1989.

90R0052

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1989, n. 51.

Norme per l'agricoltura biologica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 22 10 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione allo scopo di promuovere e valorizzare tecniche di produzione agricola e zootecnica non inquinanti, tutelando la salute pubblica, quella dei produttori e dei consumatori, al fine di evitare sprechi di risorse energetiche e territoriali, con la presente legge detta norme per la produzione e la valorizzazione dei produttori agricoli biologici e per la ricerca, sperimentazione, divulgazione, e sviluppo delle tecniche biologiche.

2. Ai fini della presente legge con il termine «tecniche agricole biologiche» si intendono i metodi di lavorazione del terreno e coltivazioni di specie vegetali che operano nel rispetto dell'ambiente, proteggono il suolo dall'erosione e dal depauperamento degli elementi nutritivi, basandosi sulla rigenerazione permanente della frazione vivente del suolo, consentono di mantenere l'equilibrio della biosfera grazie alla conservazione della sostanza organica, favoriscono le rotazioni colturali, utilizzano una concimazione minerale non di sintesi, una concimazione organica maturata o composta, favoriscono l'uso e la selezione delle varietà vegetali naturalmente resistenti alle malattie, non utilizzano pesticidi e fertilizzanti che possono risultare dannosi per l'ambiente e la salute dei produttori e dei consumatori, favorendo l'uso di metodi di lotta biologica.

3. Sempre con il termine «tecniche agricole biologiche» si intendono metodi di allevamento zootecnico basate su stabulazione in ambienti idonei, ampi ed aerati e basata su un'alimentazione non forzata, fatta con foraggi e mangimi i cui componenti non abbiano subito trattamenti alteranti o aggiunta di farmaci, integrabili con pascolo e alpeggio.

Art. 2.

1. I principi di cui al precedente art. 1 verranno perseguiti attraverso:

a) l'analisi delle situazioni esistenti, ovvero:

1) i rilievi periodici del livello delle alterazioni ambientali dovute alle tecniche agronomiche adottate, in particolare controllando gli effetti sul suolo e sulle acque di falda;

2) i rilievi periodici sui livelli di nocività a cui sono sottoposti gli operatori agricoli;

3) la valutazione dei rischi connessi con l'immissione nella catena alimentare di sostanze chimiche provenienti dalle tecniche colturali convenzionali.

b) il conseguimento dei dati relativi alle tecniche agricole biologiche sia in campo agronomico che zootecnico comprese le colture minori;

c) la salvaguardia del patrimonio genetico di razze animali e di specie vegetali o di cultivar tipiche della regione o comunque usate nella tradizione regionale ed oggi trascurate dall'agricoltura;

d) la verifica dei consumi energetici delle tecniche agricole biologiche confrontandoli con quelli dell'agricoltura convenzionale al fine di evidenziare metodologie di coltivazione contenuto energetico;

e) l'analisi dei fattori «costi e ricavi» delle produzioni biologiche rapportandoli a produzioni simili ma con metodi convenzionali;

f) la divulgazione e la promozione tra gli operatori agricoli delle tecniche biologiche;

g) l'istituzione dell'albo delle aziende agricole biologiche ed in conversione;

h) l'introduzione del quaderno di carico per le aziende biologiche ed in conversione;

i) il controllo periodico del quaderno di carico;

l) l'istituzione dell'albo delle aziende di trasformazione biologica dei prodotti delle aziende agricole;

m) l'introduzione ed il controllo del quaderno di carico delle aziende di trasformazione biologica delle aziende biologiche od in conversione.

Art. 3.

1. Ai fini dello sviluppo dell'agricoltura biologica ed ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, l'E.R.S.A.L. (ente regionale di sviluppo agricolo per il Lazio) predispone:

a) il piano pluriennale regionale per lo sviluppo dell'agricoltura biologica da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale le procedure di cui alla legge regionale dell'11 aprile 1986, n. 17;

b) i programmi annuali di attività, riguardanti la sperimentazione e la divulgazione delle tecniche biologiche, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 4.

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 3 ed al successivo art. 5 l'E.R.S.A.L. istituisce apposita commissione del consiglio di amministrazione per lo sviluppo dell'agricoltura biologica che nel proporre al consiglio stesso i programmi annuali di promozione e sviluppo dell'attività di agricoltura biologica, dovrà prevedere iniziative di:

a) informazione ai cittadini sui vantaggi derivanti dall'uso di prodotti biologici anche con campagne specifiche nelle scuole e presso gli organi di stampa e radiotelevisivi;

b) informazione ed assistenza tecnica alle aziende in cui pratica agricoltura biologica, secondo le linee previste dal piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo di cui alla legge 12 dicembre 1987, n. 56, utilizzando anche propri centri di ricerca e di sperimentazione, o convenzionandosi con enti ed istituti universitari e medi superiori del settore agrario, o con aziende private;

c) divulgazione e ricerca applicata per l'orientamento produttivo e di mercato delle tecniche agricole e biologiche;

d) promozione dell'uso di prodotti provenienti da coltivazione biologica nelle mense gestite dagli enti pubblici e negli enti comunali di consumo.

Art. 5.

1. È compito dell'E.R.S.A.L. di procedere, usando delle proprie strutture, all'introduzione del quaderno di carico per le aziende agricole biologiche ed in conversione ed a svolgere attività di assistenza nella compilazione del quaderno, all'accertamento nella regolarità di tenuta dello stesso, nonché all'elaborazione ed analisi statistica e tecnica dei dati in esso contenuti.

2. Tale elaborazione sarà trasmessa semestralmente all'Assessorato regionale agricoltura per la definizione di un quadro organico e sistemico della situazione.

3. In analogia ai commi precedenti l'E.R.S.A.L. provvederà, inoltre, ad introdurre il quaderno di carico per le aziende di trasformazione biologica dei prodotti delle aziende agricole biologiche od in conversione.

Art. 6.

1. I presidi multizonali di prevenzione, in attuazione alla presente legge, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9 istitutiva dei presidi stessi, effettuano operazioni di vigilanza e di controllo circa la qualità di prodotti da aziende agricole biologiche ed aziende di trasformazione attraverso:

a) controlli casuali (almeno due per azienda nell'arco dell'anno solare) nelle aziende riconosciute come biologiche od in conversione, sul terreno, alle coltivazioni e sugli allevamenti per verificare l'eventuale presenza di residui o tracce significative di sostanze vietate in base alla tabella «A» (facenti parte integrante dell'allegato tecnico alla presente legge) o difformi dalle dichiarazioni contenute nei quaderni di carico. Nel caso siano riscontrati residui o tracce significative di sostanze difformi dalle norme contenute nella presente legge, vengono disposte sospensioni cautelative, radiazioni dall'albo ed anche contestazioni del reato di frode in commercio, ad esclusione dei casi di contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo determinati da fattori inquinanti esterni alle aziende. Detti controlli sono estesi alla fase di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

b) controlli finalizzati a verificare la veridicità dei quaderni di carico e l'idoneità delle tecniche agricole e zootecniche utilizzate dalle aziende iscritte all'albo.

Art. 7.

1. L'amministrazione provinciale provvede al rilascio di apposita certificazione alle imprese agricole che applicano le tecniche agricole biologiche in tal modo la qualifica di aziende agricole biologiche.

2. Le imprese agricole che applicano le tecniche agricole biologiche ottengono la qualifica di azienda agricola biologica su presentazione di apposita istanza all'Amministrazione provinciale, che provvede al relativo riconoscimento. Si intende per azienda agricola biologica l'impresa che applica sull'intera superficie aziendale le tecniche agricole biologiche da almeno un triennio. Tale termine decorre dall'annata agraria nel corso della quale l'impresa fa istanza all'Amministrazione provinciale per essere qualificata azienda agricola biologica.

3. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, sentito il parere tecnico del Settore Decentrato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, è adottato un disciplinare che prevede i casi e le modalità di abbreviazione del termine di cui al precedente secondo comma. La riduzione del termine è in ogni caso subordinata alla dimostrazione, da parte dell'impresa agricola richiedente, nelle forme previste dal disciplinare, dell'idoneità all'ottenimento della qualifica di azienda agricola biologica.

Art. 8.

1. Possono chiedere la qualifica di azienda agricola biologica, di cui al precedente art. 7, tutte le imprese agricole organizzate sia in forma di imprese individuali, sia in forma associativa, ivi incluse le società di persone, le società cooperative e società di capitali.

2. L'istanza è presentata, entro il 30 giugno di ciascun anno solare, dall'imprenditore nel caso di imprese individuali, o dal legale rappresentante nel caso di imprese organizzate in forma associativa.

3. All'istanza deve essere allegata la scheda azienda, secondo il modello riportato nell'allegato «E» contenente le indicazioni atte ad identificare le tipologie colturali e produttive e le tecniche di coltivazione adottate dall'impresa.

4. Le istanze di cui al precedente art. 7 vanno rivolte all'Assessorato provinciale dell'Agricoltura, presso il quale è istituito l'albo provinciale delle aziende agricole biologiche, inviato per conoscenza all'Assessorato all'Agricoltura della Regione Lazio. Entro il 31 dicembre di ogni anno la regione pubblica nel Bollettino ufficiale regionale l'elenco delle imprese agricole che hanno ottenuto la qualifica di aziende agricole biologiche.

Art. 9.

1. È istituito un regime di aiuti, nelle forme e nelle misure specificate nel presente articolo, per gli investimenti riguardanti:

a) strutture edili, impianti, macchine e bestiame in aziende che si convertono dall'agricoltura tradizionale a quella biologica: gli aiuti consistono in contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e mutuo integrativo decennale di miglioramento per il restante 50 per cento;

b) strutture edili, impianti, macchine e bestiame in aziende riconosciute biologiche: gli aiuti consistono in contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e mutuo integrativo decennale di miglioramento per il restante 70 per cento;

c) il ripristino o la manutenzione straordinaria delle strutture tradizionali esistenti; gli impianti le macchine ed il bestiame nelle aziende riconosciute biologiche o in conversione i cui terreni ricadono all'interno di parchi nazionali o regionali, di riserve e nelle altre aree sensibili dal punto di vista ambientale così come individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 361 del 21 maggio 1987 e successive modificazioni ed integrazioni: gli aiuti consistono in contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed, a richiesta, mutuo integrativo decennale di miglioramento;

d) strutture edili, impianti, macchine e bestiame in aziende associate in cooperative di conduzione che nelle zone montane e svantaggiate e nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale richiamate al precedente punto c) svolgono in modo completamente ed integrato attività di agricoltura biologica, attività forestali, di agriturismo e di difesa ambientale: gli aiuti consistono in contributi in conto capitale nella misura dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

e) acquisto di mangimi, fertilizzanti, antiparassitari, materiali vari, tutti che rientrano nell'allegata tabella «A» e spese per la consulenza tecnica specialistica: gli aiuti consistono nei contributi in conto interessi sui prestiti annuali di conduzione contratti ai sensi delle vigenti norme in materia;

f) esecuzione di programmi di lotta biologica con priorità a quelli pluriennali ed interaziendali, in aziende riconosciute biologiche e/o in conversione: gli aiuti consistono in contributo a fondo perduto nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e regolarmente documentata per acquisto e somministrazione dei prodotti rientranti nella tabella «A» allegata e sempreché per la stessa spesa non sia stato concesso il credito di conduzione agevolato.

I benefici di cui sopra sono concessi dalla Giunta regionale a favore di imprenditori agricoli singoli e/o associati e di cooperative agricole nell'ambito di programmi annuali di finanziamento proposti dall'Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca.

Il contributo in conto interessi sui mutui integrativi decennali di miglioramento, contratti con gli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, viene concesso in conformità con le vigenti norme statali in materia per quanto attiene alle misure dei tassi ed ai criteri di ammissibilità.

2. A favore delle comunità di accoglienza e di reinserimento sociale di portatori di handicap psico-fisici, minori, anziani e tossicodipendenti e delle cooperative tra detenuti od ex detenuti che non fanno uso di strumenti e misure coercitive, le quali hanno aziende agricole biologiche, od avviano programmi di conversione delle tecniche agricole tradizionali, possono essere concessi dalla Giunta regionale contributi in conto capitale fino al 90 per cento della spesa ammessa per strutture edili, impianti, macchine ed utensili, bestiame.

2. La Giunta regionale eroga contributi fino al 70 per cento per l'acquisto di impianti e strutture a tutte le aziende che si riconvertono e trasformano solo prodotti agricoli biologici e che utilizzano le tecniche di trasformazione di cui all'allegato «C» ed i contenitori di cui all'allegato «D» e contributi del 50 per cento per l'acquisto di impianti e strutture delle aziende di trasformazione che, pur lavorando prodotti dell'agricoltura tradizionale, si riconvertono ed applicano i dispositivi della presente legge.

4. A favore di enti pubblici e di aziende private, con priorità per gli istituti universitari e medi superiori del settore agrario, che organizzano corsi teorico-pratici di agricoltura biologica, anche settoriali, possono essere concessi contributi, fino al 60 per cento delle spese giustificative, previa approvazione dei programmi di attività e previo controllo dello svolgimento e dell'efficacia dei corsi.

5. L'attività tecnico-amministrativa concessa all'attuazione del regime di aiuti finanziari prevista nel presente articolo è demandata alle strutture regionali competenti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca. Nelle more del piano regionale pluriennale di cui al precedente art. 3, le modalità di presentazione e di istruttoria delle domande di contributo saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10.

1. Le aziende che intendono passare dalle tecniche produttive tradizionali a quelle biologiche sono soggette agli obblighi indicati ai precedenti articoli 7 e 8 e devono presentare un piano di conversione per poter accedere ai contributi previsti.

2. Il periodo di conversione può variare, a seconda delle condizioni interne od esterne all'azienda, da due a sette anni.

3. Le aziende in conversione saranno iscritte a cura dell'Assessorato provinciale all'agricoltura in un apposito elenco, consultabile da chiunque lo richieda.

4. Le industrie che intendono passare a tecniche di trasformazione biologica devono presentare un piano all'Amministrazione provinciale, per poter accedere ai contributi.

5. Sulle etichette dei prodotti delle industrie che trasformano prodotti provenienti da coltivazione biologica, secondo le tecniche di cui all'allegato «C», può essere aggiunta alla definizione «Prodotti provenienti da coltivazione biologica» anche la dizione «Trasformazione biologica».

Art. 11.

1. Le denominazioni «biologiche», «naturale», «organico», «di produzione biologica», «trasformazione biologica» e simili, riferite a prodotti agricoli biologici e trasformati, non possono essere impiegate al di fuori delle norme contenute nella presente legge.

2. I prodotti per i quali è stata riconosciuta la denominazione «provenienti da coltivazione biologica» vengono posti in commercio in confezioni sulla cui etichetta devono risultare in modo evidente, oltre alla dicitura «prodotto proveniente da coltivazione biologica», le indicazioni relative alla ditta produttrice ed il suo numero d'iscrizione all'albo regionale, data o periodo di produzione, data di confezionamento, data entro la quale è preferibile il consumo.

3. Anche i prodotti sfusi, limitatamente alle granaglie ed all'ortofrutta possono essere commercializzati con l'utilizzo della denominazione «prodotti provenienti da coltivazione biologica».

Art. 12.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1989 la spesa complessiva di L. 1.500 milioni iscritta nel bilancio regionale in termini di competenza e di cassa nei seguenti capitoli di nuova istituzione:

(Omissis).

2. Alla copertura finanziaria degli oneri suindicati si provvede mediante le seguenti riduzioni compensative nel bilancio 1989:

quanto alla competenza, mediante riduzione del fondo globale accantonato al capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera f) di L. 1.500 milioni;

quanto alla cassa mediante analoga riduzione del fondo di riserva iscritto al capitolo n. 31021.

3. La copertura pluriennale degli oneri derivanti dall'utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 01231 viene assicurata dalla corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 31001 dei bilanci degli esercizi finanziari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 27 luglio 1989

LANDI

Il Visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 luglio 1989.

(Omissis).

90R0053

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 295.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 309.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 109.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 3 0 0 2 0 0 9 0 0 2 0 0 0 *

L. 2.000